Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 30 luglio** — **Numero 177.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 445 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Provvedimenti per la Basilicata

CAPO I.

Credito agrario.

Art. 1.

Agli articoli 1, 6, 9, 11, 16 e 24 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, è compresa tra gli Istituti coi quali può contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto:

a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni servano esclusivamente:

1° alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti;

2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti;

3° ad acquisto di bestiame;

4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;

c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre, per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 della lettera *b*).

Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquanta anni, mediante annualità comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; però quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godrà del beneficio accordato dall'art. 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del fondo da esso autorizzato.

Art. 6. — Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potrà essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 9. — Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro, posseduto;

2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa provinciale di credito agrario;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali sarà dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento di superficie, non minore di ettari 2 e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo sarà acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

Art. 14. — Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione o fusione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Art. 16. — Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie di regola non potranno essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto. In tali casi eccezionali e previa autorizzazione data con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, tali anticipazioni potranno raggiungere il doppio del capitale.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 24. — Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale interamente versato non minore di L. 3000; l'altro tra le Casse agrarie costituite in qualsiasi forma, da almeno un anno.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n. 13 della tabella *A*).

Art. 2.

La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall'art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella *A*, è destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.

Art. 3.

Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'art. 2, n. 2, della legge stessa, verranno corrisposte, al netto delle spese d'amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sarà, senz'altro, surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

Art. 4.

Le competenze dei notai sugli atti stipulati per la Cassa provinciale e le Casse agrarie sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

Capo II.

Provvedimenti per l'agricoltura e per la conservazione dei boschi.

Art. 5.

In aggiunta alle spese stabilite dalla tabella *A*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n.140, saranno stanziate pel funzionamento delle cattedre ambulanti d'agricoltura nella provincia di Potenza annue L. 32,000, nell'esercizio finanziario 1908-909 e L. 30,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1909-910 al 1923-924.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziato per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo

le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 10 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.

Art. 7.

Il limite massimo del premio di costruzione che il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà assegnare ai proprietari delle case coloniche, costruite dopo la pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, di cui all'art. 34 di detta legge, è elevato a L. 1500, fermo rimanendo il relativo stanziamento in bilancio autorizzato al n. 6 della tabella *A* allegata alla legge medesima

Art. 8

La spesa delle ispezioni tecniche, per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata, di cui all'ultimo comma dell'art 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140, è a carico dello Stato

Art. 9.

Sono dichiarati inalienabili e passeranno in consegna all'ispezione forestale i boschi di proprietà demaniale esistenti in Basilicata.

CAPO III.

Opere pubbliche

Art. 10.

È autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.

Alla medesima sarà provveduto:

a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, per le strade provinciali nn. 29 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, per la costruzione di strade provinciali sovvenute;

b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

In aggiunta alle somme concesse ai nn. 3, 4 e 5 della tabella *F*, annessa alla legge del 31 marzo 1904, n. 140, per l'esecuzione d'opere pubbliche in provincia di Basilicata, sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione per la spesa del Ministero dei lavori pubblici:

a) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, L. 1,500,000;

b) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, L. 1,600,000;

c) lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, L. 910,000.

Art 12.

È autorizzata la spesa di L. 1,600,000, da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere di conveniente sede gli uffici governativi di Potenza, mediante l'ampliamento e l'adattamento delle caserme « XVIII agosto » e « Mario Pagano », od anche di una sola di esse.

Art. 13

In corrispettivo della cessione da parte del Ministero della guerra delle caserme sopraddette saranno sulla somma di lire 1,600,000, di cui all'articolo precedente, prelevate a favore del Ministero medesimo L. 590,000 da destinarsi al completamento della caserma « Basilicata ».

Detta somma sarà dal Ministero dei lavori pubblici versata in tesoreria in tre esercizi finanziari, nella seguente misura:

nell'esercizio 1908-909 L. 100,000;
id. 1909-910 » 250,000;
id. 1910-911 » 240,000.

I versamenti si faranno con le forme e con le modalità indicate nelle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, e saranno assegnate in aumento agli stanziamenti della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 14.

La somma di L. 900,000 concessa al n. 6 della tabella *F* annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, per le spese del commissariato civile di Basilicata, è ridotta a L. 765,000.

Art. 15

Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformità dell'annessa tabella *A*, che sostituisce quella *F*, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, saranno portate le variazioni stabilite nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 17

Ai Comuni contemplati nella tabella *E*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, sono aggiunti:

a) per il risanamento degli abitati, il comune di Potenza;

b) per il consolidamento delle frane, i comuni di Carbone, Noepoli, Rapolla, Sarconi, Tolve, Tricarico, Venosa e Sasso Castalda.

Art. 18.

La esenzione temporanea dell'imposta pei fabbricati nuovi, stabilita dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa a cinque anni ai fabbricati, costruzioni e ricostruzioni rese necessarie nei lavori di risanamento della città di Potenza, che saranno indicati in un progetto speciale da approvarsi con decreto Reale

Al detto Comune è data facoltà di richiedere, nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, che siano ad esso, per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, estese tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, nei modi prescritti dalla legge stessa.

Art. 19.

Ai comuni di Basilicata, non compresi nella tabella *E*, della

legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantità insufficiente abbiano iniziato e completato entro il decennio dalla pubblicazione della presente legge la costruzione di nuove condutture, sarà accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.

Eguale sussidio sarà concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.

Il termine per l'ammortamento dei mutui non potrà essere inferiore ai 35 anni.

Alla relativa spesa sarà provveduto con un fondo da inscriversi per ciascun esercizio finanziario nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Le singole concessioni non potranno però superare, annualmente, il fondo all'uopo stanziato.

Art. 20

Alla conservazione ed alla manutenzione degli acquedotti costrui i in esecuzione della presente legge, e di quella del 31 marzo 1904, n. 140, provvedono i Comuni, o separatamente, o riuniti in Consorzio, qualora tratt si di acquedotti intercomunali.

La formazione di ciascun Consorzio è promossa dal commissario civile in tempo utile affinchè il Consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto.

Il progetto di Consorzio conterrà le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun Comune in relazione al rispettivo grado d'interesse.

Il Consorzio è costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Contro la ripartizione della spesa fra i Comuni consorziati è ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.

Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritti per quelle comunali.

Art. 22.

In caso di espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche in Basilicata il reddito imponibile di cui all'ultimo comma dell'art. 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140, che dovrà servire di base al computo per il pagamento delle indennità, sarà quello portato dal catasto vigente al momento della pubblicazione del relativo piano particolareggiato.

Art. 23.

Sono estese alle opere pubbliche da eseguirsi in Basilicata le norme dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 519.

CAPO IV.

Amministrazione.

Art. 24.

Le funzioni di commissario civile per le opere pubbliche ed i rimboschimenti in Basilicata, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, sono esercitate dal prefetto di Potenza, coadiuvato dal Consiglio del commissariato e da un ufficio amministrativo.

Nei casi di assenza o di impedimento del prefetto esse spettano al funzionario che ne fa le veci.

Art. 25.

Il prefetto nella sua qualità di commissario:

1° dispone lo studio e la compilazione dei progetti di tutte le opere pubbliche e dei rimboschimenti da eseguirsi in Basilicata, valendosi a tal fine del personale del genio civile e di quello forestale, i quali procederanno di accordo in tutto quanto riguarda la sistemazione idraulica forestale ed il rimboschimento dei bacini montani;

2° invigila sulla gestione dei lavori e provvede al relativo servizio per mezzo dell'ufficio amministrativo posto alla sua dipendenza;

3° esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Art. 26.

Il Consiglio del commissariato è presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, ed è composto:

a) dell'ingegnere-capo del genio civile;

b) dell'intendente di finanza;

c) dell'ispettore forestale;

d) di un rappresentante della provincia o di un supplente, eletti dal Consiglio provinciale;

e) del presidente della Camera di commercio di Potenza;

f) del capo dell'ufficio amministrativo del commissariato;

g) di un agricoltore e di un esperto in silvicoltura, nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I membri a scelta ed elettivi del Consiglio del commissariato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il medico provinciale interverrà nelle sedute, in cui si debbono trattare materie attinenti alla igiene ed avrà voto consultivo.

Art. 27.

Il Consiglio del commissariato esercita le particolari attribuzioni che gli sono deferite dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 e dalla presente. In genere poi esso coadiuva coi suoi pareri e con le sue proposte, il commissario nel disimpegno di tutto quanto è richiesto per l'applicazione delle leggi stesse e che non sia d'indole esclusivamente tecnica. Esamina, nei riguardi economici ed amministrativi, i progetti di nuova costruzione di opere pubbliche e quelli di rimboschimenti, e cura che sia conservata unità d'indirizzo nella loro compilazione.

Art. 28.

Al prefetto, quale presidente del Consiglio del commissariato, è assegnata una indennità annua da stabilirsi con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Art. 29.

L'ufficio amministrativo del commissariato è composto d'impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, e, in quanto occorra, dell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Esso compie altresì per quanto riguarda le opere e gli oggetti contemplati nella legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella presente, quei servizi che, secondo le norme vigenti, spetterebbero all'ufficio di prefettura.

Art. 30.

I progetti di tutti i lavori, alla esecuzione dei quali provvede il Commissariato, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile quando l'importo delle opere non supera le L. 200,000, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando eccede tale limite.

Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.

Vi è pure aggregato l'ispettore superiore amministrativo o quell'altro funzionario di grado a questo non inferiore che dirige il servizio della Basilicata nel Ministero dei lavori pubblici.

Art. 31.

I lavori sono eseguiti secondo l'ordine stabilito nel piano regolatore di massima, di cui all'art. 94 della legge 31 marzo 1904 n. 140.

L'ufficio del genio civile e l'ispezione forestale preparano annualmente d'accordo e presentano al commissario il programma dei lavori da compiersi nell'anno successivo, proponendo pure quelle modificazioni al piano regolatore che ritengano eventualmente necessarie. Il programma, dopo l'esame ed il parere del Consiglio di Commissariato, è trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il quale l'approva sentito, per la parte attinente al regime ed al servizio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 32.

Le somme complessive degli stanziamenti annuali, risultanti dalla tabella *A*, annessa alla presente legge, rimarranno invariate. Potrà però essere variato il riparto di tali somme fra le diverse categorie di lavoro, in conformità al programma di cui nel precedente articolo.

Le somme, che per una o più categorie di lavori fossero stanziate in meno in uno o più esercizi si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

Art. 33.

È soppressa la Commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

CAPO V.

Provvedimenti tributari.

Art. 34.

Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140, è applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall'art. 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*.

Art. 35.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degl'immobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.

Art. 36.

Salvo il disposto dell'art. 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.

Art. 37.

Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di L. 40,000, la qual somma verrà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

TITOLO II.

Provvedimenti per le Calabrie

Art. 38

È autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3,465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie.

Agli abitati inscritti nella tabella *G* della legge sopraddetta sono aggiunti i seguenti:

a) in provincia di Catanzaro: Dinami;

b) in provincia di Cosenza: Calopezzati, Campana, Cariati, Castiglione Cosentino, Lungro, Pedace, Pietrapaola, San Vincenzo La Costa (frazione San Sisto);

c) in provincia di Reggio Calabria: Camini, Caridà, Laganadi (frazione di San Giorgio), Maropati, Portigliola, Reggio Calabria (frazioni Orti e Vito Superiore), Sambatello e sue frazioni di Minitti e San Giovanni, Santa Eufemia di Aspromonte, San Roberto e frazione San Pieri, Scido, Seminara, Staiti, Terranova Sappo Minulio (frazione Scroforio).

Art. 39.

La somma di L. 2,100,000 di cui al precedente articolo, sarà stanziata nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

per l'esercizio finanziario	1909-910. . .	L 400,000
id.	1910-911. . .	» 300,000
id.	1911-912. . .	» 250,000
id.	1912-913. . .	» 250,000
id.	1913-914. . .	» 300, 00
id.	1914-915. . .	» 300,000
id.	1915-916. . .	» 300,000
	Totale	L. 2,100,000

Art. 40.

È autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all'articolo 1, lettera *c*) della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

Tale somma sarà prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessità, dall'assegnazione fatta con l'articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255, trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 41.

I comuni della Calabria, che, anteriormente alla data della pubblicazione della legge 25 giugno 1906, n. 255, abbiano contratto mutui per condutture di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla stessa data, avranno diritto per le annualità dei mutui suddetti, non ancora pagate a tutto il 1906, al sussidio assegnato dal secondo comma della legge medesima, in ragione della metà degli interessi e della quota di ammortamento.

Il termine di cinque anni indicato nel secondo comma dell'articolo 42 della legge anzidetta è prorogato di cinque anni.

Art. 42.

I sussidi, che sulla somma di L. 1,000,000 concessa dall'ultimo comma dell'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno corrisposti ai comuni della Calabria, che al 27 giugno 1906 non abbiano ancora estinto totalmente le passività incontrate per condutture d'acqua potabile compiute prima della stessa data, dovranno dai Comuni stessi essere impiegate nell'estinzione delle passività suddette, ovvero nell'esecuzione di opere pubbliche di riconosciuta utilità.

L'importare di ognuno di tali sussidi non potrà mai essere maggiore di quello delle passività di ciascun Comune non ancora estinte al 27 giugno 1906.

Art. 43.

Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni della Calabria per fornirsi di acqua potabile di cui al secondo comma del citato art. 42 ed all'art. 41 della presente legge, sarà provveduto mediante apposito stanziamento da fissarsi, per ogni esercizio finanziario a decorrere da quello 1908-909, con la legge annuale del bilancio.

Il periodo di ammortamento dei mutui che saranno contratti dai Comuni stessi, non potrà essere mai inferiore ai 35 anni.

Per l'esercizio finanziario 1908-909 lo stanziamento, per provvedere alla spesa di cui al primo comma del presente articolo, è fissato in L. 100,000, con prelevamento per L. 50,000 dal fondo di riserva, inscritto al capitolo 254 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Art. 44.

La spesa straordinaria di L. 5,000,000 di cui al citato art. 42 della legge 21 giugno 1906, n. 255, è ridotta alla somma di lire 1,050,000 corrispondente agli stanziamenti iscritti nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, giusta la tabella A della legge 19 luglio 1907, n. 519.

Art 45.

Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono costruite le baracche, che debbono essere concesse ai termini dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, possono essere protratte, di anno in anno, fino al termine di anni sei, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Si intenderanno protratte per l'anno successivo quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima della fine dell'anno in corso.

Qualora occorra renderle definitive, si procederà secondo le norme contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 46.

L'indennità dovuta ai proprietari espropriati sarà determinata sulla media del valore venale o dei fitti concorvati dell'ultimo sessennio anteriore al giorno 8 settembre 1905, purchè essi abbiano data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In mancanza di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni.

In mancanza di amichevole accordo l'indennità dovuta ai proprietari dei suoli per occupazioni temporanee sarà determinata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento, da un delegato eletto dal Consiglio comunale e di un rappresentante dell'Intendenza di finanza della Provincia.

Art. 47.

I termini fissati con l'art. 1 della legge 11 luglio 1907, n. 534, per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.

Art. 48.

I privati che vorranno giovarsi di mutui di favore consentiti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 dovranno unire alla domanda la documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato.

Se la dimostrazione del possesso legittimo non si possa dedurre dai documenti prodotti a corredo della domanda, l'interessato potrà farla con le norme degli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

Non è necessaria la prova della libertà del fondo.

L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo è valida di fronte a tutti.

Non occorre l'adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari nel caso che il proprietario intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dall'antica.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere la concessione del mutuo anche quando intenda ricostruire la propria casa nei nuovi centri su aree concesse ai sensi dell'art. 67 della presente legge.

Agli effetti dell'art. 25 della citata legge 25 giugno 1906, basterà la pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.

La pubblicazione o l'affissione tiene luogo di notifica.

Per le case da ricostruire nei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorrerà dal giorno del sorteggio delle aree di che all'art. 71.

Art. 49.

Possono valersi dei benefici della legge 25 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall'art. 25 della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.

Art. 50.

Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447.

Art. 51.

Le perizie dei lavori che devono essere unite alle domande di mutui, di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, potranno, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al fi-

scontro dell'Ufficio del genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori per i quali è richiesto il mutuo eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e di ampliamento.

Gli uffici del genio civile coadiuveranno i prefetti ed i sindaci nell'invigilare che nei lavori di ricostruzione o di riparazione delle case danneggiate, pei quali furono concessi mutui, siano osservate le prescrizioni vigenti.

Art. 52.

Restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella *A* annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549, potrà essere variato il riparto degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli esercizi successivi le somme stanziate in meno in uno o più esercizi.

Art. 53.

Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella *A* annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549.

Con decreto del ministro del tesoro, verrà provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici così dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 54.

La distribuzione annuale e gratuita dei prodotti chinacei ai Comuni delle Calabrie maggiormente infestati dalla malaria, di che è parola nell'art. 98 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è aumentata fino alla concorrenza del valore di L. 40,000.

Art. 55.

Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella *A*, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera più opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.

Art. 56.

L'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » è compreso fra gli enti, con i quali può contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.

Art. 57.

Le sedi dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 58.

Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, sarà costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conserverà efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.

Art. 59.

[illegible] dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

TITOLO III.

Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Calabria

Art. 60.

Le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi direttamente, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplate dalle leggi 31 marzo 1904, n. 340, e 25 giugno 1906, n. 255, e dalla presente.

Il rimborso della spesa, anticipata dalle Provincie e dai Comuni sarà fatto senza interessi dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l'opera avrebbe dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per ciascun esercizio previsti nel piano medesimo.

Il versamento allo Stato dell'eventuale contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata ai sensi del presente articolo, sarà effettuato a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui avrà avuto luogo il pagamento di rimborso della spesa anticipata.

I progetti dei lavori saranno compilati a cura della Provincia e dei Comuni, che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori.

In ciascun progetto sarà computata, per spesa di compilazione, di direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Il collaudo delle opere sarà eseguito, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, da un funzionario del genio civile, il quale dovrà accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal Ministero.

Art. 61.

Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sarà per la temporanea cessione di questi all'Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennità in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 46 delle presente legge.

L'indennità decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverrà compiuti e collaudati che siano i lavori.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovrà compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.

Nessuna indennità sarà corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.

Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennità spettante al proprietario sarà, in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.

TITOLO IV.

Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.

Art. 62.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 6,590,000 (sei milioni

cinquecentonovantamila) da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel modo seguente:

a) L. 1,200,000 per lavori di consolidamento degli abitati indicati nella tabella *D* unita alla presente legge;

b) L. 1,530,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati, indicati nella successiva tabella *E*, che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;

c) L. 3,200,000 per aperture di strade o piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;

d) L. 660,000 per spese impreviste e spese del personale adibito ai lavori di consolidamento e di trasferimento di abitati.

Per far fronte alla parte della spesa suaccennata che dovrà erogarsi nella ricostruzione in nuova sede di abitati appartenenti alle provincie della Calabria, il Governo del Re è autorizzato a prelevare la somma di L. 2,600,000 dall'assegnazione fatta con l'art. 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Tale somma sarà trasportata nell'esercizio 1908-909 dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno al conto residui dei nuovi capitoli da inscrivere, per l'esercizio suaccennato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in corrispondenza alla tabella *C* allegata alla presente legge, e costituirà il primo degli stanziamenti in cui la predetta spesa di L. 6,590,000 sarà ripartita, come dalla tabella stessa, per gli esercizi 1908-909 al 1914-915 inclusivamente.

La spesa di L. 3,200,000 autorizzata alla lettera *c)* sarà aumentata degli eventuali concorsi o sussidi che, per effetto delle leggi vigenti, dovranno corrispondersi o verranno accordati dal Ministero dell'istruzione pubblica per le scuole e dal Fondo culto per le chiese.

Le relative somme saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata ed annualmente portate in aumento al capitolo relativo del bilancio dei lavori pubblici.

Art. 63.

L'ordine da seguire nella esecuzione dei lavori di consolidamento d'abitati e delle opere di pubblico interesse per il trasferimento di abitati in nuova sede sarà determinato dal ministro dei lavori pubblici, sentito, per gli abitati delle Calabrie, il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e per gli abitati delle altre regioni quello di una speciale Commissione composta di un funzionario superiore del Ministero dei lavori pubblici, di tre ispettori superiori del genio civile e di un ingegnere geologo.

Art. 64.

I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati, nonchè l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità.

Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei Comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria.

Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade.

La indennità per i terreni che dovranno espropriarsi a sede dei nuovi abitati sarà determinata sulla media del valore venale o dei fitti coacervati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente alla data della pubblicazione della presente legge, e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe.

In mancanza di fitti accertati, l'indennità sarà fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni.

Le eventuali contestazioni saranno definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi ed il terzo dal presidente del tribunale competente.

Il presidente nominerà anche l'arbitro o gli arbitri che non fossero designati dalle parti.

Art. 65.

I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella *E* annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indicherà la zona che dovrà essere abbandonata e l'altro la località in cui dovrà sorgere il nuovo abitato.

Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edifizi.

Art. 66.

I due piani, completati a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del Comune per la durata di trenta giorni.

Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari ed i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.

Art. 67.

Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sarà assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.

Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al Comune, potrà pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potrà chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai 300 metri quadrati.

Art. 68.

In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantità di terreno non superiore ai 200 metri quadrati.

Nessun proprietario o nessuna famiglia potrà avere più di una concessione gratuita di suolo.

Art. 69.

Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibererà entro sessanta giorni sul piano della nuova località e formerà l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui sieno da assegnare le aree, indicando la quantità di terreno da ciascuno di essi richiesta.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che deciderà definitivamente.

Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova località saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 70.

Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto pos-

sano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio civile compilerà il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.

Il piano regolatore, che avrà valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, sarà pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 71.

A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sarà fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.

È ammessa la facoltà di permutare i lotti.

In base ai verbali della consegna delle aree che sarà fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sarà provveduto gratuitamente, a cura dell'Agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.

Art. 72.

Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procederà d'ufficio alla demolizione delle case.

Il valore dei materiali andrà a diminuzione della spesa.

Art. 73.

Nella costruzione delle case nei nuovi centri dovranno essere osservate le norme costruttive ed igieniche che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 74.

Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici: e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.

Art. 75.

L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.

I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.

Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Al pagamento delle annualità, comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuirà, fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.

A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.

Art. 76.

Gli Istituti di cui al 1° comma dell'articolo precedente, i quali siano disposti ad assumere le sovvenzioni di mutui, potranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e somministrazione delle sovvenzioni stesse, con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La responsabilità degli Istituti facenti parte del Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio farà parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato; nelle stesse proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del Consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 77.

Le domande pel conseguimento del contributo governativo nel pagamento delle rate di interessi e di ammortamento dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dopo la consegna dell'area.

Le norme per la presentazione e documentazione di tali domande saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

Tutti gli atti che possono occorrere per le domande, la concessione e la stipulazione dei mutui, e pel conseguimento del contributo governativo, saranno stesi su carta libera e compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, sempre che si tratti di mutui non superiori alle L. 4000.

Il contributo dello Stato è esente dalla tassa di ricchezza mobile. I contratti di mutuo non superiori alla somma di L. 4000 saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

La stipulazione del mutuo dovrà avvenire non più tardi di sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ed entro altri sei mesi dalla stipulazione il mutuatario dovrà porsi in grado di conseguire, almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.

Tale somministrazione, verrà autorizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in proporzione all'avanzamento delle opere, accertato dal competente Ufficio del genio civile, mediante appositi certificati.

Non osservandosi i termini dianzi indicati, l'Amministrazione potrà revocare la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi e ritenere come non avvenuta l'assegnazione dell'area e la stipulazione del mutuo.

Art. 78.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
CASANA.
ORLANDO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi

Numero d'ordine	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata da precedenti leggi	Modificazioni derivanti dalla presente legge	Totale	Stanziamenti eseguiti a tutto il 1907-908	Stanziamenti			
						1908-1909	1909-1910	1910-1911	1911-1912
1	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi	21,600,000		21,600,000	500,000	750,000	850,000	1,000,000	1,000,000
2	Strade nazionali	352,000	+ 9,000,000	9,352,000	329,000	850,000	800,000	800,000	700,000
3	Strade provinciali sovvenute	20,600,000	— 5,800,000	14,800,000	4,371,000	600,000	500,000	700,000	800,000
4	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	1,300,000	+ 1,500,000	2,800,000	750,000	200,000	200,000	250,000	250,000
5	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	2,600,000	+ 1,600,000	4,200,000	1,300,000	per memoria	per memoria	200,000	300,000
6	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	10,000,000	+ 910,000	10,910,000	1,550,000	675,000	710,000	900,000	950,000
7	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi	»	+ 1,600,000	1,600,000	»	150,000	400,000	500,000	250,000
8	Bonifiche	8,439,000	»	8,439,000	1,340,000	500,000	500,000	500,000	600,000
9	Spese per il commissariato civile	900,000	— 135,000	765,000	165,000	40,000	40,000	40,000	40,000
10	Imprevisti	1,600,000	»	1,600,000	»	»	»	50,000	100,000
		67,391,000	+ 8,675,000	76,066,000	10,314,000	3,765,000	4,000,000	4,940,000	4,990,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Tabella A.

in Basilicata durante gli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923.

per gli esercizi finanziari												TOTALE degli stanziamenti da fare
1912-1913	1913-1914	1914-1915	1915-1916	1916-1917	1917-1918	1918-1919	1919-1920	1920-1921	1921-1922	1922-1923		
1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,400,000	1,700,000	1,700,000	1,700.000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000		21,1[illegible]0,000
700,000	700,000	700,000	700,000	600,000	600,000	600,000	500,000	400,000	200,000	173,000		9,0[illegible],000
800,000	600,000	600,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	800,000	800,000	7[illegible]0,000		10,129,000
300,000	300,000	250,000	200,000	100,000	»	»	»	»	»	»		2,050,000
500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	300,000	»	»	»	»	»		[illegible]
950,000	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	700,000	675,000	»	»	»			9,[illegible]60,000
200,000	100,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»		1,[illegible]
1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	600,000	49[illegible],000	»	»	»	»			7,0[illegible]0,000
40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		[illegible]0,000
100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		[illegible]
5,790,000	5,540,000	5,390,000	5,390,000	5,190,000	4,680,000	3,865,000	3,190,000	3,1[illegible]0,000	[illegible],990,000	[illegible]		[illegible],752,000

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro della guerra
CASANA.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella B.

Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1908-909, disegno di legge n. 885, per la parte concernente i lavori di Basilicata

Capitoli		Somme proposte col disegno di legge n. 885	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
Numero	Denominazione			
	Opere nella provincia di Basilicata			
	STRADE.			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.			
152	Lavori di sistemazione e migliosamento dipendenti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *f*). (Spesa ripartita) . . .	3,000	— 3,000	soppresso
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.			
153	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293, e 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 4) (Spesa ripartita)	827,100	— 827,100	soppresso
154	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	5,000	— 5,000	soppresso
155	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delli costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendente dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse) . . .	12,000	— 12,000	soppresso
156	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali, in provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	2,000	— 2,000	soppresso
157	Assegni mensili al personale avventizio delle costruzioni stradali, in provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	per memoria	»	soppresso
158	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	per memoria	»	soppresso
			— 846,100	
	BONIFICHE.			
159	Opere di bonificazioni dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalla legge 7 luglio 1902 n. 333 (Spesa ripartita)	175,000	— 175,000	soppresso
	Spese generali per le bonifiche nella provincia di Basilicata.			
160	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata .	15,000	— 15,000	soppresso
161	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	9,000	— 9,000	soppresso

Capitoli Numero	Denominazione	Somme proposte col disegno di legge n. 885	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
162	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche in provincia di Basilicata	1,000	— 1,000	soppresso
163	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	per memoria	»	soppresso
164	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche in provincia di Basilicata	per memoria	»	soppresso
			— 200,000	
	Legge 31 marzo 1904, n. 140			
165	Opere nella provincia di Basilicata in dipendenza della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa ripartita)	2,031,000	— 2,031,000	soppresso
166	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata, contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140	85,000	— 85,000	soppresso
167	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse)	50,000	— 50,000	soppresso
168	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 . . .	25,000	— 25,000	soppresso
169	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spese fisse)	3,000	— 3,000	soppresso
170	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata contemplate nella legge 31 marzo 1904, n. 140	1,000	— 1,000	soppresso
			— 2,195,000	
	Opere nella provincia di Basilicata dipendenti dalle leggi: 22 marzo 1900, n. 195; 3 luglio 1902, n. 297; 7 luglio 1902, n. 333; 31 marzo 1904, n. 140; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e dalla presente legge.			
152	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua (Spesa ripartita)	»	+ 700,000	700,000
153	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spesa ripartita)	»	+ 795,000	795,000
154	Strade provinciali sovvenute (Spesa ripartita)	»	+ 540,500	540,500
155	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare (Spesa ripartita)	»	+ 190,000	190,000
156	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati (Spesa ripartita)	»	per memoria	per memoria
157	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile (Spesa ripartita)	»	+ 630,000	630,000
158	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli Uffici pubblici governativi (Spesa ripartita)	»	+ 150,000	150,000

Capitoli		Somme proposte col disegno di legge n. 885	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
Numero	Denominazione			
159	Bonifiche (Spesa ripartita)	»	+ 475,000	475,000
160	Spese pel Commissariato civile (Spesa ripartita)	»	+ 40,000	40,000
161	Imprevisti (Spesa ripartita)	»	per memoria	per memoria
162	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti dai comuni di Basilicata, per fornitura di acqua potabile, non compresi nella tabella *E* della legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 25,000	25,000
	Spese generali per le opere nella provincia di Basilicata.			
163	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata	»	+ 100,000	100,000
164	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	»	+ 50,000	50,000
165	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata	»	+ 25,000	25,000
166	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata (Spese fisse)	»	+ 3,000	3,000
167	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata	»	+ 2,000	2,000
168	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	»	+ 30,000	30,000
	Riassunto delle variazioni		+ 3,755,500	
	STRADE.			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	»	— 3,000	»
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	»	— 846,100	»
	Bonifiche	»	— 200,000	»
	Opere in dipendenza della legge 31 marzo 1904, n. 140	»	— 2,195,000	»
	Opere in dipendenza delle leggi 22 marzo 1900, n. 195; 3 luglio 1902, n. 297; 7 luglio 1902, n. 333; 31 marzo 1904, n. 140; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e dalla presente legge	»	+ 3,755,500	»
254	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	605,960	— 511,400	94,560
			»	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno

GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici BERTOLINI.

Il ministro del tesoro CARCANO.

Il ministro delle finanze LACAVA.

Il ministro della guerra CASANA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio COCCO-ORTU.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti ORLANDO.

Il ministro dell'istruzione pubblica RAVA.

Allegato alla tabella **B.**

Ripartizione dei capitoli in articoli.

Num. dei capitoli dell'esercizio 1906-907	1907-908	1908-909	Capitoli e relativa ripartizione in articoli	Stanziamento che si propone nel 1908-909
			Opere nella provincia di Basilicata dipendenti dalle leggi: 22 marzo 1900, n. 195 - 3 luglio 1902, n. 297 - 7 luglio 1902, n. 333 - 31 marzo 1904, n. 140 - 30 giugno 1904, n. 293 - 21 giugno 1906, n. 338 e dalla presente legge.	
»	»	153	*Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali* (Spesa ripartita):	
319	313		1. Strada nazionale della valle d'Agri, da Sapri, attraversando la strada nazionale della Calabria, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione) - Legge 27 giugno 1869, n. 5147, n. 58	per memoria
»	»		2. Lavori di costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58	3,000 —
»	»		3. Lavori di nuova costruzione o di completamento e sistemazione di tronchi stradali già provinciali o comunali venuti a far parte della nazionale n. 55 *quinquies* per effetto del R. decreto 27 gennaio 1907, n. 158	600,000 —
»	»		4. Lavori di nuova costruzione della strada dalla stazione di Brienza all'abitato omonimo facente parte della nazionale, n. 56 *quater* per effetto del R. decreto 27 gennaio 1907, n. 158	per memoria
»	»		5. Lavori di nuova costruzione o di completamento e sistemazione dei tronchi stradali, già provinciali, venuti a far parte della nazionale n. 57 *bis* per effetto del R. decreto 27 gennaio 1907, n. 158	170,000 —
»	»		6. Imprevisti e maggiori spese per la costruzione delle strade nazionali di Basilicata	22,000 —
				795,000 —
vari	vari	154	*Strade provinciali sovvenute* — (Spesa ripartita):	
»	»		1. Strada da Corleto a Tricarico (legge 27 giugno 1869, n. 5147, n. 6)	30,000 —
320	314		2. Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconuovo (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21)	20,000 —
321	315		3. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	20,000 —
322	316		4. Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55)	10,000 —
323	317		5. Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni per presso di Oriolo alla stazione di Amendolara (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 117)	per memoria
»	»		6. Strada Litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 118)	per memoria
324	318		7. Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Ginosa in Terra d'Otranto (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 154)	250,000 —

N. dei capitoli dell'esercizio			Capitoli e relativa ripartizione in articoli	Stanziamento che si propone nel 1908-909
1903-907	1907-908	1908-909		
325	349		8 Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano alla provinciale Potenza-Spinazzola per Monte Peloso, con ponte sul Basento (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 209	30,000 —
»	»		9. Prolungamento della strada Potenza-Sant'Arcangelo fino all'incontro della provinciale di Valsinni-Bernalda (legge 2 luglio 1881, n. 333, n. 210) . . .	40,000 —
326	350		10. Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale verso Ginosa (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 211)	10,000 —
327	351		11. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte, alla stazione di Romagnano (legge 23 luglio 1881, n. 333. n. 212)	per memoria
328	»		12. Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 213).	20,000 —
329	353		13. Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza Santarcangelo verso Armento (legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 214) .	70,000 —
»	»		14. Imprevisti e maggiori spese per la costruzione delle strade provinciali sovvenzionate	40,500 —
				540,500 —
vari	vari	159	*Bonifiche* (Spesa ripartita):	
337	361		1. Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni	450,000 —
338	362		2. Territorio di Atella.	per memoria
345	369		3 Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica nella provincia di Basilicata, dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di fondi in bilancio in competenza (Spese casuali) - Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art. 69, secondo comma della legge stessa	per memoria
»	»		4. Imprevisti e maggiori spese per le bonifiche di Basilicata	25,000 —
				475,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno

GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro della guerra
CASANA

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella C.

Oggetto dell'opera	Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910	Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913	Esercizio 1913-914	Esercizio 1914-915	Esercizio 1915-916	Totale
a) Consolidamento di abitati	290,000	90,000	130,000	130,000	150,000	150,000	150,000	110,000	1,200,000
b) Acquisto di suoli per i nuovi abitati	1,260,000	270,000	»	»	»	»	»	»	1,530,000
c) Apertura di strade interne e piazze e costruzione di edifizi pubblici nei nuovi abitati	750,000	100,000	250,000	300,000	400,000	500,000	500,000	400,000	3,200,000
d) Spese di personale e impreviste . .	300,000	50,000	90,000	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000	660,000
Totale . . .	2,600,000	510,000	470,000	475,000	595,000	695,000	695,000	550,000	6,590,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro della guerra
CASANA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella D.

Consolidamento di frane minaccianti abitati

—

Consolidamento di frane minaccianti i seguenti abitati:

a) in provincia di Avellino:
Melito-Montecalvo Irpino.

b) in provincia di Belluno:
Alleghe-La Valle-Mel-Pieve d'Alpago-Puos d'Alpago-San Pietro Cadore.

c) in provincia di Benevento:
Castelpagano-Castelvetere.

d) in provincia di Caltanissetta:
Sutera.

e) in provincia di Campobasso:
Castellino del Biferno.

f) in provincia di Catania:
Raddusa.

g) in provincia di Chieti:
Carpineto-Casalanguida-Castiglione Messer Marino-Guilmi-Taranta Peligna.

h) in provincia di Salerno:
Roffrano-Roscigno.

i) in provincia di Teramo:
Bisenti

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno,
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro della guerra
CASANA.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Tabella E.

Spostamento di abitati

Spostamento dei seguenti abitati:

a) nel Veneto:

(In provincia di Belluno) Alto-La Valle (frazione Conaggia), Mel (frazione Follo)-Pieve d'Alpago (frazione Curago)-Puos d'Alpago (frazione Cologna).

b) nella Toscana:

(In provincia di Grosseto) Gavorrano.

c) nel Molise e negli Abruzzi:

(In provincia di Campobasso) Castellino del Biferno-Rocchetta al Volturno; (in provincia di Chieti) Buonanotte-Salle; (in provincia di Teramo) Pescosansonesco-Pescosansonesco (frazione Grazie)-Vicoli.

d) nella Campania:

(In provincia di Avellino) Montecalvo Irpino; (in provincia di Benevento) Casalduni-Castelpagano-Castelvetere-Tocco Gaudio; (in provincia di Salerno) Montecorvino Pugliano (frazione Pendazzi)-Montecorvino Pugliano (frazione Sorbo)-Rofrano-Roscigno.

e) in provincia di Basilicata:

Montemurro-Pietrapertosa-San Giorgio Lucano-San Martino d'Agri-Stigliano.

f) in provincia di Catanzaro:

Acquaro (frazione Limpidi)-Briatico (frazione Conidoni)-Briatico (frazione Paradisoni)-Briatico (frazione San Leo)-Briatico (frazione Villa Dapa)-Cardinale-Cessaniti (frazione Mantineo)-Cessaniti (frazione Pennaconi)-Dinami-Dinami (frazione Melicuccà)-Drapia (frazione Gasponi)-Girifalco-Gizzeria-Martirano-Monteleone (frazione Triparni)-Monteleone (frazione Vena)-Nicotera (frazione Comerconi)-Olivadi-Parghelia-Parghelia (frazione Fitili)-Parghelia (frazione Zaccanopoli)-Ricadi (frazione Lampazzoni)-Sellia-San Gregorio d' Ippona (frazione Zammarò)-Spilinga (frazione Panaja)-Zambrone-Zambrone (frazione Daffinà)-Zambrone (frazione San Giovanni)-Zungri.

g) in provincia di Cosenza:

Acquappesa-Amendolara-Bonifati-Campana - Cariati -Castiglione Cosentino-Lago Longobardi Lungro-Marano Marchesato-Pietrapaola-San Donato Ninea-San Lorenzo Bellizzi-San Martino di Finita-Terrati-Verbicaro.

h) in provincia di Reggio Calabria:

Bagaladi-Bianco (frazione Pardesca)-Bianco (frazione Zoparto)-Brancaleone-Bruzzano-Caraffa del Bianco-Careri-Casignana-Caulonia-Condofuri-Ferruzzano-Mammola-Melicuccà-Oppido Mamertina-Palizzi-Precacore-Rogudi-San Pier Fedele e frazione Garopoli-Sant'Agata di Bianco-Sant'Eufemia d'Aspromonte-San Giovanni Gerace-Sant'Ilario dello Ionio-San Lorenzo-San Roberto e frazione San Peri-Scido-Sinopoli (Inferiore)-Staiti-Terranova Sappo Minulio e frazione Scroforio.

i) nella Sicilia:

Castellumberto (Messina); Raddusa (Catania), Sutera (Caltanissetta).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro della guerra
CASANA.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).***

SIRE!

Grave tensione esiste tra i partiti di Villa San Giovanni, in seguito alle elezioni parziali ordinarie dell'anno scorso.

La seduta consiliare delli 8 gennaio ultimo dovette essere sciolta per motivi di ordine pubblico, ed in seguito ad una numerosa e minacciosa dimostrazione effettuatasi il 19 marzo prossimo passato e che viepiù eccitò gli animi, il prefetto si trovò nella necessità di sospendere a tempo indeterminato la sessione ordinaria del Consiglio, che doveva aprirsi il 23 del detto mese.

Indarno si tentò un accordo per risolvere la situazione anche con le elezioni generali a sensi della legge 11 febbraio 1904, n. 35. Dimessosi il solo sindaco, il Consiglio fu convocato il 5 giugno per prendere atto della sua rinuncia e deliberare il bilancio del corrente esercizio, se nonchè di fronte al rinnovarsi dei tumulti, alcuni consiglieri si ritirarono e la seduta non potè proseguire.

Sospeso è, adunque, il funzionamento dell'azienda, stante il perdurare dell'accennata agitazione, e ciò rende inevitabile, come anche riconobbe il Consiglio di Stato con parere del 3 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio comunale come unico rimedio valevole ad addurre la tranquillità nel paese e ad assicurare l'avvento di un'Amministrazione omogenea.

In tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Alessandro Salvadori è nominato commissario straordinario per l' amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R CONSOLATO D'ITALIA IN INNSBRUCK

ELENCO degli italiani decessi nel distretto consolare d'Innsbruck, la cui morte pervenne a conoscenza di questo R. Consolato durante il 2° trimestre 1908.

Decati Angela, d'anni 63 — Bonani Maria, id. 37 — Fantoni Elvira, id. 35 — Galbusera Alessio, id. 65 — Bisesti Eugenio, id. 52 — Rudolfi Luigi, id. 76 — Rondelli Giovanni, id. 43 — Sacco Anna — Cortiana Francesco, id. 71 — Piccioni Teresa, id. 61.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 28 maggio 1908:

Colbertaldo cav. dott. Giuseppe, sottoprefetto di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Calvi uff. dott. Carlo, consigliere delegato di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Vagnetti rag. Leonida, vice ragioniere di 3ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 21 maggio 1908:

Grossi dott. not. Carlo, sotto-assistente di 3ª classe, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 28 maggio 1908:

Commissari di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 4500):
Plunkett dott. Giacomo — Felicioli cav. Lucio.

Con R. decreto del 24 maggio 1908:

Capobianco Raffaele, delegato di 3ª classe, riammesso in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 7 maggio 1908:

Ufficiali d'ordine di 1ª classe, nominati archivisti di 3ª classe (L. 2500):
Ferella Paolo — Forni Enrico — Speranza Antonio — Fantini Francesco — Pariso Gian Francesco — Bolzoni Riccardo — Lamberti Luigi — Mucio Lodovico — Sambuelli Giuseppe — Talpo Giuseppe — Scavelli Salvatore — Zinno Giuseppe — Didier della Motta Antonio — De Luca Donato — Prinzivalli Gaetano — Marzullo Giuseppe — Cresci not. Arturo — Del Gaudio Edoardo — Marri Luigi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con RR. decreti del 5 gennaio 1908, registrati alla Corte dei conti il 25 gennaio e 12 marzo 1908:

I sottoindicati applicati del Ministero, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L 2500, con decorrenza dal 1° gennaio 1908, in soprannumero, ai termini dell'art. 6 del R. decreto 22 giugno 1905, n. 278:

Pagliuchi Santo — Presutti Pietro — Petrella Gennaro — Lamazzi Attilio.

I sottoindicati applicati del Ministero, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Baruscotto Giovanni — Ferri Fernando — Donaldi Clemente — Andrico Enrico Ferdinando.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il giorno 14 marzo 1908:

A Di Nosse Michele Arcangelo, con R. decreto del 6 giugno 1907 nominato pretore del mandamento di Villarosa, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200 restando così revocato nella parte che lo riguarda il decreto Ministeriale del 1° luglio 1907.

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il giorno 14 marzo successivo:

Pedroni Francesco, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Oristano, è tramutato al tribunale civile e penale di Tempio.

Con decreto Ministeriale del 20 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il giorno 14 marzo corrente:

A Dore Giovanni, già pretore del mandamento di Rocca San Casciano, in aspettativa dal 1° luglio 1907, richiamato in servizio, dal 16 dicembre 1907, al mandamento di Volterra, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 300.

A Caruso Giuseppe, con R. decreto del 28 novembre 1907 nominato pretore del mandamento di Gioia dei Marsi, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L 200.

A Bassanelli Paolo, con R. decreto del 28 novembre 1907, nominato pretore del mandamento di Casola Valsenio, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 24 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo corrente:

L'indennità d'alloggio assegnata col decreto Ministeriale dal 1° luglio 1907 al pretore Grondona Giovanni, già titolare del mandamento di Castelnuovo di Garfagnana, tramutato con R. decreto del 5 dicembre 1907 al mandamento di Bordighera è ridotta dal detto giorno da L. 300 ad annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 23 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo corrente:

A Gini Ciro, con R. decreto del 28 novembre 1907, nominato pretore del mandamento di San Marcello Pistoiese, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

A Mele Giuseppe, con R. decreto del 28 novembre 1907, nominato pretore del mandamento di Antrodoco, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 29 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo corrente:

A Perrotti Alfonso, già pretore del mandamento di Casalo, dichiarato dimissionario dalla carica con R. decreto 17 febbraio 1907, e con R. decreto del 12 dicembre 1907 nuovamente nominato pretore e destinato al mandamento di Gonzaga, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L 200.

A Nardò Giuseppe, già pretore del mandamento di Candela, collocato in aspettativa per infermità dal 20 giugno 1907, ri-

chiamato in servizio con R. decreto del 10 novembre 1907, e destinato al mandamento di Ginosa, con successivo decreto del 1° dicembre tramutato al mandamento di Civitanova Marche, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Ferro cav. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Roma, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Ciotola cav. Eugenio, presidente del tribunale civile e penale di Perugia, è nominato consigliere della Corte d'appello di Roma, dal 1° aprile 1908.

Mastrocinque Raffaele, consigliere della Corte d'appello di Messina, in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di quella città, è nominato consigliere della Corte d'appello di Ancona, cessando dalle anzidette funzioni.

De Marchi cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, in funzioni di capo del gabinetto del sottosegretario di Stato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è tramutato ad Aquila, continuando nelle funzioni anzidette.

Il R. decreto in data 12 marzo 1908, col quale il consigliere della Corte d'appello di Cagliari, Prosperi Giovanni Maria, fu nominato presidente del tribunale civile e penale di Tempio, è revocato.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Epifania Gennaro, giudice del tribunale civile e penale di Taranto, è nominato consigliere della sezione di Corte d'appello di Potenza.

Drago Cesare Valerio, giudice del tribunale civile e penale di Torino, incaricato della istruzione dei processi penali, è nominato consigliere della Corte d'appello di Genova, cessando dal detto incarico.

Cama Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Messina, incaricato della istruzione dei processi penali, è nominato consigliere della Corte d'appello di Messina, cessando dal detto incarico.

Ledda Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, incaricato della istruzione dei processi penali, è nominato consigliere della Corte d'appello di Cagliari, cessando dal detto incarico.

Caraffini Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è nominato consigliere della Corte d'appello di Genova

Ramunni Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Lecce. è nominato consigliere della Corte d'appello di Catanzaro

Cordova Boscarini Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale, di Palermo, è nominato consigliere della Corte d'appello di Palermo ed è destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Palermo.

Fano Davide, giudice del tribunale civile e penale di Venezia, è nominato consigliere della Corte d'appello di Venezia.

Bonazzi Riccardo, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è minato presidente del tribunale civile e penale di Monza.

Galassi Mario, giudice del tribunale civile e penale di Bologna, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Pavullo.

Ai funzionari anzidetti, forniti dell'annuo stipendio di L. 4,333.33, è assegnato, dal 1° aprile 1908, lo stipendio di L. 5,333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 5,666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 6,000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi.

L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente al grado a cui i funzionari stessi sono promossi, sarà corrisposto, dal 1° aprile 1908, in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con R. decreto del 19 marzo 1908.

De Lago Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Treviso, è dispensato dal servizio, dal 1° aprile 1908 ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

Rosini Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Rossano, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Montepulciano, cessando dal detto incarico.

Segre Edoardo, giudice del tribunale civile e penale di Alessandria, incaricato della istruzione dei processi penali, è tramutato ad Asti, cessando dal detto incarico.

Vanazzi Vittorio, giudice di tribunale in funzioni di pretore nel mandamento di Gorgonzola, è destinato al tribunale civile e penale di Tortona, cessando dalle funzioni anzidette.

D'Amelio Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Ariano, incaricato della istruzione dei processi penali, è tramutato a Bari, cessando dal detto incarico.

Grugni Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Tortona, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Severgnini Bortolo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bergamo, è tramutato a Cremona.

Franchini Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cremona, è tramutato a Bergamo.

Tognelli Emanuele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile di Nicastro, è tramutato a Bari.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

I sottoindicati giudici aggiunti di 1ª categoria, forniti dello stipendio di L. 3000, oltre i due decimi di L. 360 per compiuto secondo sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, sono nominati giudici di 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento al quale sono ora rispettivamente addetti, ed è loro assegnato lo stipendio annuo di L. 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909, e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi continuando a percepire il maggiore assegno di L. 26.27 dal 1° aprile al 30 giugno 1908 per compiuto secondo sessennio sul precedente stipendio di L. 2800.

Del Citerna Antonio — Roncagliolo Goffredo — Bellegrandi Ferruccio.

I sottoindicati giudici aggiunti di 1ª categoria, forniti dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre il decimo di L. 80 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, sono nominati giudici 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento al quale sono ora rispettivamente addetti, ed è loro assegnato lo stipendio annuo di L. 333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909, è di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 253.33 a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Pilotti Filippo — Pennetta Emilio — Corbara Modestino — Vitali Ferruccio — Gargano Manfredi — Araimo Alberto — Vaccari Umberto — Fantinelli Umberto — Fanelli Ulrico — Franchi Guido — Guberti Emilio — Greco Isia Carlo — Sotgiu Giuseppe — Oddone Gaspare.

De Conciliis Nicola, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Sanza, in aspettativa fino a tutto il 14 marzo 1908, è confermato, nell'aspettativa medesima per altri quattro mesi dal 15 marzo 1908, con l'assegno del terzo dello stipendio ed è posto fuori del ruolo organico.

Matarazzo Gaetano, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Rende, in aspettativa fino a tutto il 29 febbraio 1908, è confermato, nell'aspettativa medesima per altri quattro mesi dal 1° marzo 1908 con l'asse-

gno della metà dello stipendio, ed è posto fuori del ruolo organico.

Pernossi Alibrando, giudice di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Montefalco, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Forno Giulio, giudice di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Lesa, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Borgazzi Pier Romeo, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Manciano, è dispensato dal servizio dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Pacifico cav. Tommaso, vice pretore del mandamento di Barra, è tramutato al mandamento di Torre Annunziata.

I sottonotati sono nominati vice pretori nel mandamento per per ciascuno di essi indicato pel triennio 1907-909:

Lombardi Giovanni Giacomo, nel mandamento di Diano Marina.

Colvara Fabrizio, id. di Sarzana.

Maramotti Alberto, id. di Reggio Emilia.

Testa Riccardo, id. di Alessandria (1°).

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Vitacchio Carlo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Schio.

Beccuti Umberto, dall'ufficio di vice pretore del mandamento d Moncalvo.

Gostoli Francesco Saverio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Sant'Angelo in Vado.

Popolizio Giovanni, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Altamura.

Venturini Gaetano, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Copparo, e gli à conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Del Vasto Nicodemo, giudice aggiunto di 1ª categoria, in funzioni di pretore nel mandamento di Campobasso, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Nicastro.

Di Francia Vincenzo, giudice aggiunto di 1ª categoria, in funzioni di pretore nel mandamento di Siderno Marina, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Castrovillari.

Ai funzionari anzidetti forniti dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre L. 80 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, è assegnato lo stipendio di L. 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 4000, per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 253.33, a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908, in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con R. decreto del 22 marzo 1908:

Fazzari cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Messina, è collocato a riposo, dal 1° aprile 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte di cassazione.

Aragone cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Acqui, è collocato a riposo, dal 1° aprile 1908.

Russomando cav. Enrico consigliere di Corte d'appello, in aspettativa a tutto marzo 1908, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Vernetti Giovanni, presidente di tribunale civile e penale in aspettativa a tutto aprile 1908, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1908, presso lo stesso tribunale di Susa, con lo stipendio di L. 5333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 5666.66 per l'esercizio 1908-909 o di L. 6000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 333.33, a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto in ragione di due dodicesimi per ciascun mese.

Sulis Michele, giudice del tribunale civile e penale di Nuoro, in aspettativa a tutto marzo 1908, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908.

Campiani Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Perugia, è collocato a riposo, dal 1° aprile 1908.

Buzzi Langhi Felice, giudice del tribunale civile e penale di Bergamo, è collocato a riposo, dal 1° aprile 1908.

Celentano cav. Federico, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Persico Mariano, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Toraldo Alfonso, giudice aggiunto di 1ª categoria, con le funzioni di pretore nel mandamento di Cortale, in aspettativa fino a tutto il 15 marzo 1908, è confermato nell'aspettativa medesima per un altro mese dal 16 marzo 1908, ed è posto fuori del ruolo organico.

Valeggia Prospero, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Carpineti, è dispensato dal servizio, dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti al conseguimento della pensione.

Spinelli Giuseppe, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Santa Fiora, è collocato a riposo ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 19 marzo 1908:

Conti Gennaro, cancelliere della pretura di Rivergaro, temporaneamente già applicato alla Corte di appello di Palermo in aspettativa fino al 29 febbraio 1908, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1908, ed è nominato vice cancelliere del detto tribunale di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 2[illegible]

Bosco Rodolfo, vice cancelliere della pretura di Forlì del Sannio, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi due, a decorrere dal 1° febbraio 1908.

Il decreto ministeriale del 18 febbraio 1908 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 8 del corrente anno, riguardante il collocamento a riposo di Barbaglia Achille, vice cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, è rettificato come segue:

Barbaglia Achille, vice cancelliere della pretura di Pieve di Cadore, è, a sua domanda, collocato a riposo dal 1° febbraio 1908.

Con R. decreto del 22 marzo 1908:

Il R. decreto del 20 febbraio 1908, con il quale dei Lanfranchi Antonio, cancelliere della pretura di Rocca San Casciano temporaneamente applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Lucca, fu collocato a riposo, dal dal 3 febbraio 1908, è rettificato come segue:

dei Lanfranchi Antonio, cancelliere della pretura di Rocca San Casciano, temporaneamente applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Lucca, è d'ufficio collocato a riposo, dal 2 febbraio 1908, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Tuccillo Antonio, cancelliere della pretura di Laviano, in aspettativa fino al 15 marzo 1908, è confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi, dal 16 marzo 1908, con la continuazione dell'attuale assegno.

Con decreto Ministeriale del [illegible] marzo 1908

Landolfi Nicola, vice cancelliere della pretura di M[illegible], in aspettativa fino al 31 gennaio 1908, è richiamato in servizio dal

1° febbraio 1908, ed è nominato aggiunto di cancelleria nella pretura di Bova, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Trepiccione Giovanni, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Cosenza, in aspettativa fino al 29 febbraio 1908, è richiamato in servizio, a decorrere dal 1° marzo 1908, ed è nominato aggiunto di cancelleria nella pretura di Ariano di Puglia, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Romano Salvatore, vice cancelliere della pretura di Mistretta, in aspettativa fino al 31 marzo 1908, è richiamato in servizio, ed è nominato aggiunto di cancelleria nella detta pretura di Mistretta, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Natale Carlo, alunno di 2ª classe nella 1ª pretura urbana di Roma, è collocato in aspettativa per mesi due, dal 1° aprile 1908, coll'assegno corrispondente alla metà dello stipendio.

Notari.

Con R. decreto del 27 febbraio 1908,
registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo:

Ricci Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo.

Gamurrini Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Arezzo.

Tavanti Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo.

Ficai Filippo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Monterchi, distretto notarile di Arezzo.

Perone-Pacifico Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ginestra dei Schiavoni, distretto notarile di Benevento.

Galli Pasquale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Piegaro, distretto notarile di Perugia.

Visco Errico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Massa Martana, distretto notarile di Perugia.

Verrusio Errico, notaro residente nel comune di Pago Veiano, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Pietrelcina, stesso distretto.

Scotto Valerio, notaro residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 1° marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese:

Barra Centurini Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castellucchio, distretto notarile di Mantova.

Zanghi Michelangelo Biagio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Comiso, distretto notarile di Modica.

Lo Cascio Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bisacquino, distretto notarile di Palermo.

Saggese Raffaele, notaio residente nel comune di Ottaiano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli.

Con R. decreto del 5 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il 18 dello stesso mese:

Acquaticci Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Murlo, distretto notarile di Siena.

Giuffrè Castronovo Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma.

Zunini Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ariccia, distretto notarile di Roma.

Catola Alberto, notaro residente nel comune di Cerretto-Guidi, è traslocato nel comune di Prato, stesso distretto.

Leonelli Umberto, notaro nel comune di Collelongo, distretto notarile di Avezzano, è traslocato nel comune di Corneto Tarquinia, distretto notarile di Roma.

Pietromarchi Casimiro, notaro residente nel comune di Norma, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Velletri, stesso distretto.

Con R. decreto dell'8 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese:

Donadio Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fardella, distretto notarile di Lagonegro.

Calcaterra Vincenzo, candidato notaro, è nominato nataro colla residenza nel comune di Raddusa, distretto notarile di Caltagirone.

Montefinale Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Garbagna, distretto notarile di Tortona.

Liberati Domenico, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Cerreto Laziale, distretto notarile di Roma.

Pittiu Francesco, notaro residente nel comune di Casole d'Elsa, distretto notarile di Siena, è traslocato a Cireglio, frazione del comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Nocito Vincenzo, notaro residente nel comune di Fuscalfio, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Lattarico, stesso distretto.

Oliverio Salvatore, notaro residente nel comune di Lattarico, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Fuscaldo, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale del 18 marzo 1908:

È concessa:

al notaro Borgassi Crispino, una proroga sino a tutto il 26 agosto 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vitorchiano, distretto notariale di Viterbo.

al notaro Signorelli Alessandro, una proroga sino a tutto il 26 agosto 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Viterbo.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 13 febbraio 1908,
registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1908:

Borgomanero comm. Luigi, economo generale dei benefici vacanti di Firenze, è, a sua domanda, collocato a riposo nei termini dell'art. 1, lettera *B*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio 1885, n. 70, con decorrenza dal 1° marzo 1908, per comprovati motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 18 marzo 1908:

A Fossataro Gennaro, nominato il 2 febbraio 1902, ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti, con l'annuo stipendio di L. 1400, elevato a L. 1500, con Regio decreto del 30 giugno 1904, attualmente con lo stesso stipendio, vice segretario di 3ª classe della carriera di ragioneria nell'economato generale dei benefici vacanti di Napoli, è concesso, con decorrenza dal 1° marzo 1908, l'aumento di L. 40 annue, pari alla differenza tra l'aumento sessennale di L. 140 annue sul precedente stipendio ed il maggior stipendio posteriormente ottenuto.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1908:

Gebbia Francesco è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Noto.

Pennetta Antonio è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Ugento.

Culto.

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Sono stati autorizzati ad accettare:

La fabbriceria parrocchiale di San Lorenzo in Chiavenna:

1° il legato di L. 6000, disposto dalla defunta Felicita Dolzino;

2° il legato di L. 4000, disposto dalla defunta Felicita Dolzino;

3° la donazione di L. 4000, fatta dai signori ing. Pietro Ponti, avv. Egidio Dell'Orto, Giuseppe Tagliani, Andrea Curioni e Riccardo Piatti;

Il parroco della chiesa di Sant'Erasmo in Jerzu, lo stabile donato a quel beneficio dal sacerdote Domenico Melis;

La fabbriceria parrocchiale di San Bartolomeo in Milano, i due legati, l'uno di L. 2000 e l'altro della rendita annua netta di L. 50 disposti dal fu Luigi Bartesaghi o Bartesago;

L'amministrazione parrocchiale di Santa Margherita in Festiona comune di Demonte, il legato di una cartella dell'annua rendita pubblica di L. 100; nonchè il legato di un'altra cartella dell'annua rendita pubblica di L. 200; legati disposti dal fu sacerdote Giuseppe Rocchia;

La fabbriceria parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo in Tronzano Vercellese, la donazione di due cartelle di rendita pubblica di complessive L. 11.25, fatta a quell'ente dal sig. Germano Orecchia, per conto ed in rappresentanza della signora Teresa Ferrero vedova Givone;

Il parroco di Polegge, la donazione di un fabbricato con terreno fatta dalla signora Maria Cerato.

Il Consiglio di fabbriceria della chiesa parrocchiale di Davagna è stato sciolto.

È stato concesso il Regio assenso al trasferimento della sede parrocchiale dalla chiesa di San Pietro Apostolo di Cotrebbia nella chiesa omonima di recente costruzione.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Scaramucci sac. Giuseppe, al canonicato di San Giovanni Evangelista nel Capitolo cattedrale di Pesaro.

Valvano sac. Angelo, ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Melfi.

Pesce sac. Federico Alfredo, ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Melfi.

Senesi sac. Tommaso, ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Melfi.

Firchi sac. Emilio, al beneficio parrocchiale dei Ss. Biagio e Cristoforo in Ossaia, comune di Cortona.

Giuli sac. Francesco, al beneficio parrocchiale di San Gregorio Magno in Collalto Sabino

Mattei sac. Giovanni Francesco, al beneficio parrocchiale di San Pietro in Sarnano.

Cangini sac. Lorenzo, al beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Porcentico, comune di Civitella di Romagna.

Fracasso sac. Ottavio, al beneficio coadiutorale, detto Canonicato Primo, nella chiesa parrocchiale di Lonigo.

Con R. decreto del 22 marzo 1908:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, colle quali furono nominati:

Sarti sac. Enrico, al canonicato di San Tommaso Apostolo nel Capitolo cattedrale di Pesaro

Salvetti sac. Defendente, al canonicato primo nel Capitolo cattedrale di Brescia.

Migni Ragni sac. Angelo, al beneficio parrocchiale dei SS. Proto e Giacinto in San Proto, comune di Perugia.

Magistratura.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Vitale Alberto, consigliere della Corte d'appello di Catania, è esonerato dalle funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Catania.

Orlandi cav. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Venezia, è incaricato delle funzioni di presidente della Corte di assise di Vicenza, rimanendo così modificato il Nostro decreto in data 23 febbraio 1908, che lo riguarda

Tutti i decreti ed altri atti riguardanti il già procuratore del Re cav. Tamburi Francesco, sono rettificati nel senso che al cognome Tamburi è sostituito quello di Tamburri.

Martini cav. Guido, consigliere della sezione di Corte d'appello in Potenza, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908.

Pasino cav. Angelo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pallanza, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908.

Guarini Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908 ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione.

Alessandrelli Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Bari, in aspettativa a tutto il 15 marzo 1908, è collocato a riposo dal 16 marzo 1908 ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte.

Satta Giov. Battista, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sassari, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Nuoro, con l'annua indennità di L. 600

Dolfin Giulio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Verona, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Susa, con l'annua indennità di L. 600.

Di Pierro Michele, giudice di tribunale di 2ª categoria, in aspettativa a tutto il 18 marzo 1908, è confermato nell'aspettativa medesima per due mesi, dal 19 marzo 1908, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Pieri Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Varallo, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Dall'Oglio Leandro, giudice del tribunale civile e penale di Novara, incaricato della istruzione dei processi penali, è esonerato da detto incarico.

Monti Giov. Battista, giudice del tribunale civile e penale di Novara, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Botta Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Carcani Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Barbieri Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Savona, è nominato consigliere della Corte d'appello di Aquila, ed è destinato ad esercitare le funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Aquila.

Franzolo Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato consigliere della Corte d'appello di Catanzaro.

Sanna Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Tempio.

Ruggiu Marras Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Nuoro.

Bruno Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Ravenna, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è nomi-

nato presidente del tribunale civile e penale di Acqui, cessando dal detto incarico.

Troisi Pasquale, giudice del tribunale civile e penale di Palermo è nominato consigliere della Corte d'appello di Messina.

Dallamano Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Cremona, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Cremona, cessando dal detto incarico.

Andreotti Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Mantova, è nominato presidente del tribunale civile epenale di Lanciano.

Morandi Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è nominato consigliere della Corte d'appello di Venezia.

Zannini Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Aosta, incaricato della istruzione dei processi penali, è nominato consigliere della Corte d'appello di Genova, cessando dal detto incarico.

Ceramelli Archimede, giudice del tribunale civile e penale di Genova, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Perugia.

De Ninno Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Avezzano.

Tercinod cav. Emilio, giudice del tribunale civile e penale di Roma, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato consigliere della Corte d'appello di Torino, cessando dalla detta applicazione.

Denaro Emanuele, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Girgenti.

Brichetti Mauro, giudice del tribunale civile e penale di Voghera, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Teramo, cessando dal detto incarico.

Chiappano Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato consigliere della Corte d'appello di Messina ed è destinato in funzione di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Messina.

Biagi Biago, giudice del tribunale civile e penale di Treviso, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Palmi.

Pontiroli Augusto, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato consigliere della Corte di appello di Catania ed è destinato in funzione di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Catania.

Ai suindicati magistrati, forniti dell'annuo stipendio di L. 4333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 5666.63 per l'esercizio 1908-909, di L. 6000, per l'esercizio 1909-901 e successivi.

L'aumento di L. 333.33 a carico dell'esercizio corrente, ed inerente al grado a cui detti funzionari sono promossi, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Lucerna Andrea Giuseppe, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Mirano, fornito dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre i due decimi di L 360 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, è nominato giudice di 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento di Mirano, e gli è assegnato lo stipendio annuo di L. 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666 66 per l'esercizio 1908-909, e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi continuando a percepire il maggiore assegno di L. 26.67 dal 1° aprile al 30 giugno 1908 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800.

Papa Carlo, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Maniago, è collocato in aspettativa per un mese dal 20 marzo 1908, con l'assegno del terzo dello stipendio.

Girotti Vincenzo, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Campana, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908 ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Laureani Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Santa Teresa di Riva, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Bontà Filetto Emilio, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Sant'Arcangelo di Romagna, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a a far valere i suoi diritti alla pensione.

Toschi cav. Vincenzo, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Rocchetta Ligure, applicato alla R. procura del tribunale civile e penale di Modena, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Bertoglio Giovanni Francesco, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Leno, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Albeggiani Ernesto, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore del mandamento di Favignana, è collocato a riposo dal 1° aprile 1908, ed è ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Pansini Giovanni, uditore presso il tribunale civile e penale di Andria, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Molfetta.

Martina Giuseppe, uditore presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Torino.

Fratis Felice, uditore presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Torino.

Giordano Giovanni, uditore presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Torino.

Piuma Giov. Battista, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Torino, è destinato a prestar servizio nel 7° mandamento di Torino.

Cordani Giuseppe. uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale d'Ivrea, è destinato a prestar servizio nel mandamento d'Ivrea.

Gay Umberto. uditore presso il tribunale civile e penale d'Ivrea, è destinato a prestar servizio nel mandamento d'Ivrea.

Gambini Ubaldo Filiberto, uditore presso il tribunale civile e penale di Verona, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Verona.

Manca Agostino, uditore presso il tribunale civile e penale di Sassari, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Sassari.

Curreli Diego, uditore presso il tribunale civile e penale di Nuoro, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Nuoro.

Presu Pietro, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Sassari, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Sassari.

Perricone Antonio, uditore presso il tribunale civile e penale di Rossano, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Rossano.

Siliotti Camillo, uditore presso il tribunale civile e penale di Verona, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Verona.

Ori Luigi, uditore presso il tribunale civile e penale di Siena, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Siena.

Milioni Giambattista, uditore presso il tribunale civile e penale

di Treviso, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Treviso.

Gresti Luigi, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Belluno, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Belluno.

Algise Marco Celio, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Treviso, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Treviso.

Rossi Guido, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Venezia, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Venezia.

Manfredini Andrea, uditore presso il tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Castelnuovo di Garfagnana.

Spanò Alberto, uditore presso il tribunale civile e penale di Gerace, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Gerace.

Cimino Guido, uditore presso il tribunale civile e penale di Nicastro, è destinato a prestare servizio nel mandamento di Nicastro.

Musotto Francesco, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Termini Imerese, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Castelbuono.

Madonna Vincenzo, uditore presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Catanzaro.

Rovelli Luigi, uditore presso il tribunale civile e penale di Bergamo, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Bergamo.

Faldella Giovanni, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Bergamo, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Treviglio.

Martelli Alfredo, uditore presso il tribunale civile e penale di Bologna, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Bologna.

Fabi Alberto, uditore presso il tribunale civile e penale di Bologna, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Bologna.

Vecchi Giovanni, uditore presso il tribunale civile e penale di Bologna, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Bologna.

Artina Gastone, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Bologna, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Bologna.

Mandrioli Dino, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Bologna, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Bologna.

Ponti Ernesto, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Milano, è destinato a prestar servizio nel 5° mandamento di Milano.

Dandolo Tullio, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Lucera, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Lucera.

Valenzano Saverio, uditore presso il tribunale civile e penale di Bari, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Bari.

Boccassini Mauro Domenico, uditore presso il tribunale civile e penale di Bari, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Bari.

Bartoli Sergio, uditore presso il tribunale civile e penale di Bari, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Bari.

Cordova Antonino, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Catania, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Avola.

Zucarello Francesco, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Catania, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Catania.

Garra Gregorio, uditore presso la procura generale della Corte di appello di Catania, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Vizzini.

Stancanelli Vito, uditore presso la Corte d'appello di Catania, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Catania.

Campagna Orazio, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Siracusa, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Siracusa.

Romano Enrico, uditore presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Noto.

Signorello Orazio, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Catania, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Catania.

Giampà Emilio, uditore presso il tribunale civile e penale di Siracusa, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Siracusa.

Basile Giuseppe, uditore presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Catania, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Catania.

Cocurullo Baldassare, uditore presso la Corte d'appello di Catania, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Catania.

Biondi Roberto Vito, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Catania, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Catania.

Saraceno Sebastiano, uditore presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Catania.

Rivera Angelo, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale d'Alessandria, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento d'Alessandria.

D'Amato Antonio, uditore presso il tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Sant'Angelo dei Lombardi.

Alessio Arcangelo, uditore presso il tribunale civile e penale di Messina, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Messina.

Franco Paolo, uditore presso la procura generale della Corte di appello di Messina, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Messina.

Carnevale Tommaso, uditore presso il tribunale civile e penale di Messina, è destinato a prestar servizio nel 4° mandamento di Messina.

Frosina Rosario, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Messina, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Messina.

Trimarchi Francesco, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Messina, è destinato prestar servizio nel 2° mandamento di Messina.

Natoli Eduardo, uditore presso il tribunale civile e penale di Patti, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Patti.

Leo Romolo, uditore presso il tribunale civile e penale di Lecce, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Lecce.

De Matteis Vincenzo, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Lecce, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Lecce.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 25 luglio 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Roma, ha imposto al proprietario, del comune di Roma, signor Rusticali Domenico, conduttore della tenuta di Roccaperfetta, sita fuori porta San Paolo, sulla via Ostiense, la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 25 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0|0, cioè: n. 387,120 d' iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 232.50, al nome di Rajola Pescarini *Maria*, Eugenio, Adolfo e Gemma fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Ascione Assunta fu Giovanni, vedova Rajola-Pescarini Luigi, con annotazione, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rajola-Pescarini *Annunziata*, Eugenio, Adolfo e Gemma fu Luigi, minori, ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 30 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.92 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 30 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

29 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 95 52	102 07 52	103 65 88
3 1/2 % *netto*.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3 % *lordo*....	70 12 78	68.92 78	69.33 77

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, riguardante provvedimenti per il Real corpo del genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905 n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a n. 60 posti di ingegnere allievo nel Real corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000, fra i laureati in ingegneria nelle RR. scuole di applicazione, nei politecnici, e nelle scuole superiori politecniche, che, abbiano riportato non meno di 85 punti su cento nell'esame di laurea e di 80 in media, separatamente, in ciascun anno dell'ultimo triennio.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 1° settembre 1908, presentare domanda su carta da bollo di L. 1.00 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole. Dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi alle nuove norme che fossero adottate circa l'ordinamento delle pensioni.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica o debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano:

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il concorrente non ha oltrepassato il trentesimo anno di età, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità; di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma originale d'ingegnere rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati all'art. 1;

[illegible] di studio presso le Università, e presso le scuole od Istituti sopraindicati;

i) i certificati comprovanti i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato ed in uffici governativi.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti autenticati che valgano a provare la pratica fatta dal concorrente in amministrazioni private, e dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, e quelli indicati nel precedente capoverso dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo di una altra amministrazione dello Stato, potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, dell'art.3.

Art. 5.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che si siano già presentati infruttuosamente due volte ad esami di concorso per il conferimento di posti di ingegnere allievo del genio civile (art. 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, art. 35, regolamento 26 febbraio 1905, n. 71).

Art. 6.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 7.

Le nomine saranno disposte su conforme parere del Comitato del personale del Genio civile, che giudicherà sulle domande dei candidati ammessi al concorso, determinandone la graduatoria, per la quale sarà titolo di preferenza il servizio tecnico prestato lodevolmente in uffici governativi.

Art. 8.

Per mezzo delle prefetture il Ministero farà conoscere ai candidati le sue determinazioni in ordine alle domande da essi presentate.

Roma, 23 luglio 1908.

Il ministro
BERTOLINI.

2

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 403, concernente provvedimenti per il Real corpo del genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 20 posti di aiutante di 3ª classe nel R. corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 2,000.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 250

Il Ministero si riserva la facoltà di nominare ai posti di aiutante di 3ª classe, che oltre ai 20 sovraindicati, e salvo quelli che potranno spettare agli ufficiali idraulici, si rendessero vacanti fino al 30 giugno 1909, quei candidati che nella prova di esame avranno conseguito l'idoneità o raggiunto il minimo dei punti suaccennati.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli uffici del Genio civile di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari, ed avranno principio il 16 novembre 1908.

L'esame orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici nel giorno che verrà fatto conoscere ai candidati con apposito avviso.

Art. 3.

Chiunque intenda di presentarsi al concorso dovrà entro il 16 ottobre 1908 far pervenire la relativa domanda scritta di proprio pugno, in carta da bollo da L. 1, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, nella quale quale dovrà:

1° indicare chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio, al quale devono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

2° dichiarare in quale delle città suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

3° dare un breve cenno della pratica eventualmente fatta nella compilazione di progetti e nella esecuzione dei lavori, con ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto alla pensione, a quelle norme che, a modificazione delle vigenti, saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla detta domanda i candidati dovranno unire la propria fotografia (formato visita) con la firma, ed i seguenti certificati in forma autentica o debitamente legalizzati;

a) certificato del sindaco del Comune di origine od atto di notorietà, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità.

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il candidato non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto e avrà compiuto il diciottesimo entro il termine stabilito per gli esami scritti;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza, legalizzato dal prefetto, e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal sindaco o dal prefetto;

g) in originale la patente di perito agrimensore o la licenza dalla sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica, rilasciata da un Istituto tecnico del Regno, oppure il diploma dell'Istituto forestale di Vallombrosa ovvero il diploma rilasciato dalle scuole minerarie di Caltanissetta, Agordo ed Iglesias;

h) i certificati dei punti riportati nelle singole materie di studio, sia negli Istituti tecnici, sia in altre Scuole superiori; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori eseguiti.

Oltre i suddetti documenti, possono essere presentati disegni di costruzione purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'Istituto, nel quale il concorrente ha compiuto i suoi studi.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo, in servizio attivo, di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado a una incognita, geometria elementare piana e solida, trigonometria rettilinea, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° costruzioni civili, stradali e idrauliche.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie precedenti, anche le seguenti:

5° geometria pratica, uso degli strumenti topografici, loro correzione, rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari, tracciamenti di campagna;

6° leggi sul servizio delle opere pubbliche;

7° lettura di lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II, capo 3°, del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 23 luglio 1908.

Il ministro
BERTOLINI.

2

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

I giornali turchi pubblicano la decisione del Consiglio dei ministri, la quale stabilisce che il Ministero dell'interno sia incaricato di compiere le elezioni politiche e di applicare l'amnistia concessa per i reati politici.

Un Iradé del Sultano sanziona la seguente deliberazione del Consiglio dei ministri:

« Il Parlamento essendo stato convocato per il 1° novembre e l'amnistia generale essendo stata promulgata e avendo così il Sultano dato prova dei suoi sentimenti e della sua buona intenzione che la costituzione abbia una rigorosa osservanza per la prosperità di tutti i suoi sudditi, non vi è ora più ragione che continuino le dimostrazioni che servono unicamente ad intralciare gli affari ».

La restaurazione della Costituzione turca ha avuto la ripercussione in Egitto.

I giovani turchi, gli armeni, i greci ed i siriaci hanno fraternizzato in una riunione che ha avuto luogo ieri l'altro nel teatro del Cairo.

La *Novoje Wremia*, in un articolo ispirato, dice che la Russia riconoscerà volentieri il nuovo regime turco, ma a condizione che le intenzioni del Sultano sieno serie e che la Macedonia ottenga immediatamente tutte le riforme e che sia liberata dal giogo barbaro, cui ora soggiace; altrimenti - dichiara il giornale - le nazionalità slave possono esser certe che la Russia e l'Inghilterra non le abbandoneranno.

La notizia che il Sultano ha giurato, martedì scorso, fedeltà alla Costituzione nelle mani dello Sceik-ul-Islam, ha destato grande entusiasmo a Costantinopoli e in tutte le parti dell'Impero. Perciò i giovani turchi hanno mandato una deputazione al Ministero della guerra, pregandolo di comunicare al Sultano i ringraziamenti della Lega.

Il Comitato ottomano « Unione e progresso » ha pubblicato un manifesto invitante il popolo a riprendere il corso normale della sua vita e ad astenersi dalle dimostrazioni, che turbano la quiete della città.

Telegrammi da Costantinopoli dicono che si spera seriamente che i greci, i bulgari e i serbi si rappacificheranno in Macedonia. Le bande delle tre nazionalità hanno infatti chiesto l'amnistia al comandante del 3° corpo d'armata (Salonicco), promettendo di ritornare alle loro case e di consegnare le armi alle autorità.

Il Sultano ha fatto telegrafare al comandante del 3° corpo che accorda l'amnistia alla condizioni che le promesse delle bande siano mantenute.

***

L'incidente fra l'Olanda e il Venezuela va prendendo giornalmente sempre più vaste proporzioni.

Telegrammi dalle colonie olandesi dicono che colà la folla si abbandona ad atti riprovevoli verso i residenti venezueliani, e particolarmente verso il console del Venezuela, e che si grida dovunque: *Abbasso Castro!*

Gli apprezzamenti del De Reus sul Venezuela, che tanto irritarono il presidente Castro, furono pubblicati, sotto forma di lettera, nel giornale dell'Associazione degli allievi ed ex-allievi della scuola di commercio di Amsterdam, *Hou' en Trouw*, del maggio scorso. In questa lettera De Reus si esprimeva così:

« Io ho il dispiacere di dover dire alla vostra Associazione che le circostanze presenti non sono qui affatto favorevoli al commercio. La politica del presidente attuale che, dal 1899, esercita un potere quasi dittatoriale e tendente, per mezzo d'ogni sorta di raggiri, ad abrogare i monopolî, ha poco a poco ruinato il paese... Finchè il Governo attuale sarà al potere, non è il caso di parlare d'un rinascimento di commercio, giacchè sarebbe chimerico sperare che, dopo di avere governato da dittatore per nove anni, il presidente attuale cambiasse la sua politica tanto all'interno che all'esterno... ».

Benchè questa lettera sia stata pubblicata in un giornale non politico, tuttavia all'Aja, pur riconoscendo il torto del De Reus nel firmarla, non solo col suo nome, ma col suo titolo di ministro dei Paesi Bassi residente a Caracas, si giudica molto severamente l'operato del presidente Castro. Egli - si dice - avrebbe potuto domandare il suo richiamo al Governo olandese, e non espellerlo come un semplice privato.

***

Mandano da Pietroburgo che il corrispondente del

giornale *Rjetsch* ha intervistato il ministro russo a Teheran, Hartwig, sulla situazione odierna in Persia.

« La Costituzione - ha detto il diplomatico - è stata un beneficio per il paese, poichè il regime assolutista aveva snervato la nazione. Tuttavia molti personaggi di nessun valore e indegni di tale onore, riuscirono a penetrare in Parlamento e contribuirono a gettarvi il discredito: basta solo citare il fatto che la somma di due milioni e mezzo raccolta per costituire una Banca nazionale sparì e molti deputati arricchirono improvvisamente.

« Inoltre è notorio che parecchi criminali comprarono la protezione dei deputati ed ottennero impieghi e cariche importanti. Altri, colle loro idee disordinate di libertà, portarono l'anarchia nel Parlamento.

« Ciò nonostante il popolo non vuol più ritornare all'assolutismo; le camarille di Corte sognano ancora la risurrezione dell'antico regime e forse lo Scià si lascia cullare dai loro argomenti ».

Lo Scià convocherà il Parlamento fra tre mesi. Si sta ora elaborando una nuova legge elettorale.

BIBLIOGRAFIA

Guy de Maupassant: *L'Anima estranea* e *L'Angelus* (romanzi frammentari) per cura di FRANCO SABELLI. — B. Lux, editore. - Roma, 1908.

Se il fine scrittore francese, troppo presto rapito ai trionfi letterari, non fosse noto e caro anche fra noi a quanti coltivano l'arte dello stile nelle manifestazioni del pensiero e del sentimento, si potrebbe credere che il raccoglitore e traduttore di queste reliquie dell'opera di lui volesse farlo conoscere ed amare agl'italiani, tanto s'industria a sviscerarne l'anima. Egli, infatti, pur senza pretendere di darci una vera e propria biografia di Maupassant, in quella specie di prefazione in cui parla della sua follia e della sua morte, ne spiega ed illustra a grandi linee, ma con tutta esattezza e lucidità, la vita, gl'intendimenti e il lavoro in guisa che il lettore comprende pienamente l'artista e vivamente vi si interessa.

Segue un rapido studio sulle attitudini di Maupassant allo scrivere romanzi, nel quale per verità si afferma assai più di quello che non si dimostri, mancando qui una prova decisiva alla opinione del Sabelli, troppo lievemente suffragata a parer nostro da qualche saggio e dai frammenti a cui egli si contenta d'appoggiarla. Tali attitudini, che ci guardiamo bene dal negare, non ebbero, ad ogni modo, campo di svolgersi, e non si può quindi istituire un paragone fra esse e le doti spiegate dallo scrittore francese come novellatore principe.

Il Sabelli ricostruisce poi le due opere incompiute che formano l'oggetto di questa sua pubblicazione, *L'Anima estranea* e *L'Angelus*, e specialmente di quest'ultima riesce a porgerci in poche pagine uno schema perfetto. Invece, tra i frammenti che egli ci comunica appaiono, come tratti narrativi, assai più notevoli quelli dell'*Anima estranea*, graziosamente leggieri nel brio dello stile ingegnoso, ma profondi per acuta osservazione, mentre gli altri che si riferiscono all'*Angelus* - vero capolavoro nella trama - manifestano già la stanchezza dell'esaurimento ond'era colpito l'autore quando si accinse a colorire quel suo bel disegno. Ciò non toglie tuttavia che il frammento più interessante appartenga ancora a codesta ultimissima opera; ed è un saggio della discussione ascetico-morale che un medico ed un sacerdote tengono amichevolmente trovandosi accanto alla carrozza d'infermo del piccolo Andrea. In questo squarcio, pieno di originalità e di passione, aleggia uno spirito veramente cristiano, in contrasto con lo scetticismo contemporaneo del pari che con le astrazioni teologiche.

Degna di menzione è altresì una variante al brano principale dell'*Anima estranea*, la quale, mostrando come svariatamente si possa svolgere il concetto artistico, sarà con speciale attenzione apprezzata da coloro che si compiacciono d'analizzare l'elaborazione del pensiero nell'opera letteraria.

Come traduttore, il Sabelli merita lode, avendoci data una versione che rende per quanto è possibile le finezze e la portata (ci si consenta il neologismo balistico, ma espressivo) del testo. Non sappiamo tuttavia tacergli un appunto, il quale più che a difetto si riferisce ad eccesso in un metodo che noi pienamente approviamo. Egli fa benissimo a mantenere la dizione francese quando l'idioma nostro non gliene fornisce un'altra ugualmente significante; giacchè la necessità dello spiegarsi e del colorire, specie in fatto di traduzione, deve andare innanzi ai riguardi puramente linguistici. Nel fatto però abbiamo creduto notare che le parole straniere siano un po' troppe nel libro, e ci è rimasta l'impressione che, se il Sabelli avesse cercato con maggior cura, avrebbe potuto risparmiarne parecchie, senza punto far danno agl' intendimenti dell'autore.

L'edizione di Bernardo Lux, nitidissima ed ornata di caratteri stupendi - vera consolazione per gli occhi stanchi dei poveri lettori di giornali - fa onore al solerte e intelligente libraio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita è partita iersera alle 20.40 per Torino, accompagnata dalla dama e dal gentiluomo d'onore.

S. A. R. il duca degli Abruzzi è giunto, ieri, a Spezia, a bordo della R. nave *Regina Elena*; e si è recato a visitare il comandante in capo del dipartimento marittimo.

S. M. il Re di Grecia, accompagnato da un aiutante di campo e da due gentiluomini, giunse ieri alle 10.15 a Torino, dove scese all'albergo d'Europa.

Alle 15 partì in automobile per Racconigi, ove giunse alle 17, per salutarvi S. M. la Regina.

L'ospite augusto si trattenne a pranzo alla reggia. Alle 20.45 ripartì per Torino.

Il XXIX luglio. — La commemorazione anniversaria della morte di Re Umberto I ha dato ieri in tutta Italia e nelle nostre colonie una nuova prova del rimpianto d'ogni anima italiana per la perdita crudele del Re Buono e della esecrazione per l'assassinio che quella vita spense.

Notizie da tutto il Regno recano che dovunque venne issata la bandiera nazionale abbrunata, si celebrarono funzioni religiose e civili in memoria dell'estinto Re, si portarono corone alla sua effigie ecc.

Numerosi telegrammi furono inviati a S. M. la Regina Margherita e alla Famiglia Reale.

A Roma, un imponente corteo di Associazioni, con bandiere e musiche, portò numerose e ricche corone al Pantheon, sfilando innanzi alla tomba di Re Umberto.

Sulla piazza, innanzi a gran folla plaudente, pronunziò un breve discorso di circostanza, a nome delle Associazioni intervenute nel corteo, il consigliere municipale signor Dante Grandi.

Per gli orfani degli impiegati civili. — Ieri S. E. il ministro Lacava consegnò ai rappresentanti dell'Istituto nazionale degli orfani degli impiegati civili due cartello di rendita per borse di studio, fondazione perpetua creata dai funzionari dell'Amministrazione delle privative a nome ed in omaggio del loro benemerito direttore generale, comm. Roberto Sandri.

Congresso giornalistico. — La Federazione nazionale fra le associazioni giornalistiche italiane ha deciso di tenere a Bologna, per la metà del prossimo novembre, il Congresso federale. Tra le questioni all'ordine del giorno vi sono: i contratti di locazione di opera giornalistica; il prestito a premio a favore della Cassa nazionale di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali; le facilitazioni ferroviarie ai giornalisti; la rappresentanza della stampa nel Consiglio del traffico; il miglioramento dei servizi tecnici ad uso dei giornali e dei giornalisti e tutte quelle questioni di indole economico-professionali che nel frattempo potranno essere proposte dalle associazioni federate od aderenti.

La Cassa di risparmio della città di Verona. — In nitida e non in elegante edizione la « Cassa di risparmio e credito fondiario della città di Verona » ha pubblicato le relazioni sul bilancio consuntivo dell'anno 1907. Le attività dell'ottimo Istituto ascesero a L. 101,520,948 40, le passività a L. 91,690,607.91, il fondo di riserva fu di L. 8,956,615.14. L'utile dell'esercizio ascese a L. 873,725 35 e l'attività depurata a lire 9,830,310.49

L'utile d'esercizio, dopo i prelievi statutari, rimase in residue L. 330,133 92, sul quale fondo vennero fatti parecchi assegni continuativi per cattedre ambulanti d'agricoltura, scuole d'arte, borse di studio, incoraggiamenti d'artisti, beneficenze, ecc., per un importo di L. 91,325 80.

Rimanendo L. 238,808.12, le quali aumentate di L. 48,858.68, somma non ancora distribuita sugli utili dell'esercizio 1906, salirebbero a L. 287,666.80, il Consiglio d'amministrazione deliberò altre spese di concorso a lavori pubblici, opere pie, ecc. ecc., per l'importo di L. 201,000. E risultando un avanzo di L. 86,666 80, il prefato Consiglio espresse il voto che si assegnasse in altrettanti primi stanziamenti per l'acquisto dell'area del costruendo ospedale dei bambini, per l'ingrandimento del Museo e per il bagno popolare.

L'opera benemerita dell'Istituto finanziario veronese, il quale segnò col 1907 il 44° anno di esercizio, non abbisogna di elogi, chè è a sè stessa elogio.

Commerci d'importazione e d'esportazione. — L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni effettuatesi durante il primo semestre dell'anno corrente.

Le importazioni risultano per un complessivo valore di 1 miliardo e 439 milioni con una diminuzione di 43.4 sul corrispondente periodo del 1907. A costituire la detta somma di importazioni concorsero in modo principale le seguenti merci per valori in milioni rispettivamente a fianco segnati: cotone greggio 171.4, macchine e veicoli ferroviari 149.4, carbon fossile 125.3, grano e altri cereali 83, legname 61.5, seta tratta greggia 59.2, lane e pelo 52.2, rottami di ferro e ghisa in pani 27, rame in pani 25.9, pelli crude 25 5, solfato di rame 15.7, semi 15.5, cavalli 15.3, oli minerali 15.

Rispetto al primo semestre del 1907 si verificarono le seguenti principali diminuzioni in milioni nel valore delle importazioni: grano 58, cotone in bioccoli 24, bozzoli 12, pelli crude 8, veicoli da ferrovia 6, tessuti e altri manufatti di seta 5.9, juta greggia 4 3, minerali metallici 3.9, rottami di ferro 3.8, madreperla greggia 3 3, automobili 2 8, paraffina solida 2.3, zucchero 2.

Sono invece in aumento all'importazione le seguenti merci: macchine e loro parti per milioni 14.5, legname da costruzione 9.7, cavalli 7.5, solfato di rame 6, fosfati minerali 5.3, lane naturali e lavate, filati e tessuti di lana 4.5, filati, tessuti, pizzi e altri manufatti di cotone 4.4, seta tratta greggia 4, ferro e acciaio in lavori non nominati 4, rame in lavori 3.8, bastimenti 3.

Le esportazioni ascesero al valore di milioni 897.5 con una diminuzione rispetto al primo semestre del 1907 di milioni 47.2. Figurano in diminuzione all'esportazione: la seta tratta greggia per milioni 22.4, la seta tinta 5.9, i cascami di seta 4, i tessuti di cotone 13.5 e i filati 3, le lane naturali e lavate, i tessuti, i filati e gli altri manufatti di lana 5, i cappelli 4.8, gli animali bovini 4.4, i formaggi 4.3, le frutta e i legumi preparati 4, le trecce di paglia 3.8, l'olio d'oliva 3. 4.

Sono invece in aumento all'esportazione le uova di pollame per milioni 9.5, il vino in botti 5.5, i tessuti e i manufatti di seta 5, la canapa greggia 5, le frutta fresche 3 6, le pelli crude 3.5, lo zolfo 3.3, gli automobili 3.2, i capelli 3, i legumi e gli ortaggi freschi 3, la madreperla greggia e lavorata 2.

Nella categoria dei metalli preziosi si verificarono importazioni per milioni 6 con una diminuzione di milioni 31, mentre l'esportazione fu di milioni 5.9 con aumento di milioni 3 rispetto al primo semestre del 1907.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie nella seconda decade di luglio reca:

Nell'Italia superiore e centrale le pioggie abbondanti furono benefiche alle campagne, se si eccettua qua e là qualche danno alla vite ed ai foraggi tagliati.

Danni più gravi per intemperie alla vite si segnalano da Castelfranco nel Veneto.

In generale il raccolto del frumento fu buono, ed ottimo si spera sia per essere quello del granturco in parecchie Provincie.

Salvo in Liguria, le frutta, gli erbaggi ed i legumi sono abbondanti. Ovunque si attendono giornate di sole.

Nell'Italia inferiore al contrario la siccità arrecò quasi ovunque danni e specialmente in Sicilia.

Il raccolto del frumento fu mediocre e addirittura cattivo in Sicilia.

La vite si conserva sempre sana e rigogliosa e solamente nelle Puglie ed in qualche altra località isolata sono segnalati taluni leggeri attacchi di peronospora e *oidium*.

Movimento commerciale. — Il 28 corrente, furono caricati a Genova 1083 carri, di cui 493 di carbone pel commercio e 79 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 296, di cui 84 di carbone pel commercio e 89 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 231, di cui 186 di carbone pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 138, di cui 40 pel commercio e 21 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 132 carri, di cui 99 di carbone pel commercio e 25 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — Il R. incrociatore *Vesuvio* è giunto a Wladivostock. — L'*Ercole* è partita da Malta per Lampedusa.

Marina mercantile. — Il *Caboto*, della Società Veneziana, è partito il 28 da Suez per Venezia. — Da Barcellona è partito per Genova l'*Italia*, della Veloce. — Da Capo Sagres ha transitato diretto a Napoli e Genova il *Sannio*, della N. G. I. — Da Singapore ha proseguito il 28 corr. per Bombay il *Capri*, della stessa Società

ESTERO.

La produzione e l'industria del rame in Russia. — La produzione del rame in Russia nel 1907 è rappresentata da una quantità di pudi 902,354, superiore a qualsiasi altra precedente: nel 1906 era stata di pudi 639,000.

Particolarmente le officine degli Urali spinsero la produzione, portandola da 260,788 pudi nel 1906 a 435,918 nel 1907: di questa quantità pudi 212,711 provennero dalle officine di Bogoslofsk e 160,011 da quelle Demidoff.

Le officine del Caucaso diedero pudi 2800: quelle dell'Altai 66,157, e quelle di Siberia e delle steppe dei Kirgisci 65,253. I restanti 65,000 pudi si ottennero nelle officine chimiche e nelle raffinerie.

Tenendo conto dell'importazione, il consumo russo di rame può valutarsi a pudi 1,122,000 per il 1906.

I prezzi ribassarono tutto l'anno, da 23 rubli il pud (rame in in pani) al principio di gennaio, a 14 rubli in dicembre.

Alle officine di fusione fu concessa l'esportazione del rame greggio con diritto di reimportarlo raffinato elettroliticamente in franchigia alle condizioni seguenti: 1° le officine possono esportare insieme nel 1908 sino a 220,000 pudi di rame, e nel primo semestre 1909 sino a 110,000; 2° esse sono autorizzate a reimportare liberamente nel 1908 e 1909, su presentazione dei certificati di uscita, le stesse quantità di rame elettrolitico, meno 2 0[0 come perdita di raffinazione; 3° le officine si impegnano di costruire in Russia, prima del 1° luglio 1909, un'officina elettrolitica per la raffinazione del rame per una produzione annua di 200,000 pudi almeno; 4° a difetto di soddisfare a questa condizione, le officine dovranno rimborsare prima del 1° gennaio 1910 l'integralità dei diritti non esatti sul rame reintrodotto; 5° le officine si sottomettono a qualunque condizione di controllo voluta dal Governo.

Il XVII congresso per la pace. — Al congresso per la pace testè apertosi a Londra sono rappresentate 180 organizzazioni pacifiste esistenti presso 20 nazioni differenti tra le quali si annoverano paesi lontanissimi come l'Islanda, il Giappone e la Nuova Zelanda.

Fra i delegati italiani, oltre Ernesto Teodoro Moneta, figurano il prof. Guglielmo Ferrero, il prof. Giuliani, il principe di Cassano, il barone Morpurgo e il cav. Prestini.

Fra i rappresentanti della Francia vi sono il signor Emilio Arnaud, presidente della Lega per la pace e la libertà, la baronessa di Laveleye, la signora Carlier, la signora Cheliga, l'abate Pichot ed altri molti simili apostoli dell'idea pacifista.

La Germania è rappresentata dal dottor Hoeltzel e dal barone de Neufville, oltre che da un gran numero di delegati della Società per la pace di Berlino, Monaco, Francoforte, Amburgo.

La Polonia è rappresentata dal Koslowsky, la Svizzera dal prof. Fatio e dal prof. Stein, mentre il prof. Armand rappresenta l'Austria ed il dott. Hoffmansthal rappresenta l'Ungheria.

Una delle più numerose rappresentanze è quella inviata dalle Società per la pace al Giappone, guidata dal dott. Kuroita, professore di storia alla Università imperiale di Tokio.

Dagli Stati Uniti sono venuti il prof. Hibbard, il dottor Trueblood ed il giudice Raymond.

Fra le lingue ammesse per le discussioni al Congresso vi è anche l'esperanto.

Tutti i delegati hanno avuto un piccolo medaglione di metallo, rappresentante un ramo di olivo inserito in una corona, che portano come distintivo all'occhiello dell'abito.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SWINEMUNDE, 29. — Lo yacht imperiale tedesco *Hohenzollern*, che ha a bordo l'imperatore Guglielmo, scortato dalla cannoniera *Sleipner*, è giunto stamane alle 8,30, salutato dalle salve del porto.

COSTANTINOPOLI, 29. — Due casi di peste bubbonica sono stati constatati ad Adalia.

COSTANTINOPOLI, 29. — Si conferma che Hamdi Bey, recentemente nominato ministro della polizia, è stato revocato.

Mehemed Alì Bey è stato nominato governatore di Pera.

La revoca di Hamdi Bey è stata fatta su domanda dei liberali. I ministri si sono riuniti a Consiglio alla Porta, si crede per deliberare altri cambiamenti di alti funzionari.

REVAL, 29. — Lo yacht imperiale *Standart*, con a bordo lo Czar e la Czarina, ha lasciato stamane Reval.

CHICAGO, 29. — La convenzione del partito indipendente ha designato come candidati alla presidenza e alla vice-presidenza della Confederazione Hissen, del Massachussetts, e Temple Graves della Georgia.

HONG-KONG, 29. — Si annuncia da Canton che migliaia di cinesi sono annegati durante il tifone. Il numero delle vittime e i danni materiali sono più considerevoli di quelli del 1906. Un centinaio di navi indigene sono perdute. Gli europei hanno sofferto molto.

SALONICCO, 29 — La notizia pubblicata da alcuni giornali che i Giovani-turchi avrebbero invitato due agenti civili ad abbandonare la Macedonia è destituita di ogni fondamento. La voce probabilmente è stata originata da un discorso pronunciato a Salonicco da un israelita esaltato.

VIENNA, 29. — Secondo la *Politische Correspondenz* il Re Edoardo VII arriverà ad Ischl il 12 agosto e vi soggiornerà ventiquattro ore. Il Re sarà accompagnato dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Hardinge.

Il ministro austro-ungarico degli affari esteri, barone di Aehrental, l'ambasciatore d'Austria-Ungheria a Londra, conte Mensdorff e l'ambasciatore britannico a Vienna, Goschen, saranno presenti al colloquio fra i due Sovrani.

COSTANTINOPOLI, 29. — Ieri lo sceicco dell'Islam ha comunicato sotto giuramento ai membri della Lega ottomana dell'unione e del progresso il solenne proponimento del Sultano di eseguire la costituzione integralmente.

Il comandante Tewfic Bey, membro della presidenza della Lega, con un lungo discorso esprime i ringraziamenti della Lega e aggiunge che ha ordinato che cessino le dimostrazioni.

Una circolare del partito costituzionale, enumera le recenti revoche ai funzionari, compresa quella di Izzet Pascià.

La circolare aggiunge che tutti coloro che si erano interposti fra il Sultano e il popolo dovranno essere destituiti.

Esprime tuttavia il desiderio ardente che i membri della Lega si mantengano nei limiti della moderazione paghi per il momento dell'enorme successo ottenuto.

COSTANTINOPOLI, 29 — Notizie consolari da Uskub affermano che il Mutesserif e Ibrahim Pascià furono destituiti per non aver pubblicato la concessione della Costituzione.

Domenica giunse l'ordine della pubblicazione immediata che causò grande gioia.

Numerosi albanesi armati venuti da Verisovitch si trovano a due ore di cammino da Uskub. Il governatore generale ha tentato di determinarli a partire.

Inoltre nel Sangiaccato di Uskub domenica una compagnia di musica ha obbligato il valì e il comandante del corpo di armata di Adrianopoli ad unirsi al movimento dei giovani turchi.

La sera vi fu un'illuminazione. Avvenne una scena di fraternizzazione. Ora nel Sangiaccato regna la calma. Le dimostrazioni di Salonicco sono terminate.

Numerosi membri dei Comitati e capi bande anche turchi sono arrivati a Salonicco, a Monastir e in altri luoghi.

Rahmi bey, capo dei giovani turchi, è partito per Costantinopoli. Nazim, altro capo dei giovani turchi, è arrivato a Salonicco da Smirne.

COSTANTINOPOLI, 29. — L'aspetto della città è più calmo, ma il movimento nelle vie di Stambul continua quantunque sia diminuito. La folla che staziona dinanzi alla Porta è anche diminuita. Oggi vi sono state poche dimostrazioni fatte da piccoli gruppi. Mentre ieri si vendevano anche ritratti e cartoline illustrate coll'effigie del Sultano, ciò che fino al oggi non era stato mai fatto Alcuni personaggi più in odio alla popolazione sono stati bruciati in effigie in vari punti della città.

I giornali hanno dovuto ricorrere oggi all'intervento della polizia per mantenere l'ordine nelle rispettive tipografie.

Il patriarca armeno in seguito ad attacchi, di cui fu oggetto nell'odierna seduta del Consiglio nazionale, ha dovuto ritirarsi. Il Consiglio ha proceduto alla sua immediata destituzione. L'arcivescovo Tourian è stato eletto in sua vece. Il patriarca ecumenico presenterà domani al Gran Visir un indirizzo il quale esprime la gioia e la riconoscenza della Chiesa e della Nazione greca per il ristabilimento della Costituzione.

I giornali turchi pubblicano un supplemento col quale informano ufficialmente che d'ora innanzi qualsiasi cambiamento di funzionari sarà, secondo i regolamenti, comunicato dalla Porta in via ufficiale ai giornali. Non bisogna perciò prestar fede alle notizie che sono pubblicate dai giornali e che si trovano riprodotte nella parte non ufficiale.

GINEVRA, 29. — Il Congresso geografico internazionale si è riunito oggi in seduta plenaria.

Jallot ha fatto una comunicazione sul Monte Bianco.

Quindi i congressisti si sono riuniti nelle singole sezioni.

Stasera ha avuto luogo un ricevimento in onore dei congressiti offerto dallo Stato e dal municipio di Ginevra.

NEW YORK, 29. — Corre voce che i Paesi Bassi abbiano ordinato la concentrazione di tre corazzate e di tre incrociatori nelle acque delle Antille.

BRUXELLES, 29. — *Camera dei rappresentanti.* — Continua la discussione della Casta coloniale.

Il ministro della giustizia dichiara che è assurdo il volere impedire l'obbligo della prestazione di opera al Congo perchè le imposte indispensabili per fornire le risorse necessarie implicano l'impiego del lavoro forzato.

L'imposta in denaro, soggiunge il ministro, sarà soltanto possibile quando l'uso della moneta sarà abbastanza diffuso.

SIMLA, 29. — Una carovana proveniente da Lassah (Tibet) è giunta a Leh nella provincia di Cachemir latrice di una lettera di un servo dell'esploratore svedese dott. Swew Hedin del quale da molto tempo mancavano notizie.

La lettera annuncia che il dottore gode ottima salute.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Si approva all'unanimità, in seconda lettura, dopo discussione, la legge di finanza.

LISBONA, 30. — *Camera dei deputati.* — Si respinge definitivamente la proposta di Alfonso Costa di porre in stato di accusa dinanzi alla Camera dei pari i membri del Gabinetto Franco.

Augusto Cuhta dichiara che darà nella prossima seduta tutte le spiegazioni necessarie sulle anticipazioni da lui fatte alla Casa Reale, quando era ministro delle finanze.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
29 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50 60
Barometro a mezzodì	762 7.
Umidità relativa a mezzodì	38
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 31 6. minimo 21.1.
Pioggia in 24 ore	—

29 luglio 1908

In Europa: pressione massima di 774 al sud-ovest dell'Inghilterra, minima 757 sull'Islanda con altro minimo di 759 sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 2 mm. sulla Calabria; temperatura irregolarmente variata; temporali in Lombardia e Calabria.

Barometro: massimo a 764 in Val Padana, minimo a 762 al sud della Sicilia.

Previsioni: venti moderati prevalentemente settentrionali; cielo nuvoloso o coperto in Lombardia e Piemonte con temporali; generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 luglio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	$^1/_4$ coperto	mosso	28 8	22 2
Genova	coperto	calmo	29 4	22 9
Spezia	$^1/_4$ coperto	calmo	31 7	20 2
Cuneo	coperto	—	29 2	20 2
Torino	coperto	—	27 8	19 8
Alessandria	coperto	—	32 0	20 8
Novara	coperto	—	32 2	24 2
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	coperto	—	32 3	20 3
Milano	$^3/_4$ coperto	—	34 0	20 4
Como	coperto	—	30 6	19 0
Sondrio	piovoso	—	29 8	18 2
Bergamo	coperto	—	28 7	18 9
Brescia	$^3/_4$ coperto	—	30 8	21 1
Cremona	$^3/_4$ coperto	—	33 2	21 3
Mantova	sereno	—	30 1	20 6
Verona	coperto	—	31 0	19 8
Belluno	$^1/_4$ coperto	—	29 3	16 7
Udine	sereno	—	30 1	19 6
Treviso	sereno	—	33 0	20 8
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	30 4	22 5
Padova	sereno	—	30 0	20 0
Rovigo	$^1/_4$ coperto	—	36 2	22 8
Piacenza	coperto	—	30 4	20 4
Parma	$^1/_2$ coperto	—	30 9	21 0
Reggio Emilia	sereno	—	30 6	20 0
Modena	$^1/_4$ coperto	—	29 5	18 4
Ferrara	sereno	—	29 6	20 7
Bologna	sereno	—	29 2	22 7
Ravenna	sereno	—	28 2	17 5
Forlì	sereno	—	29 2	20 0
Pesaro	sereno	calmo	27 6	17 5
Ancona	sereno	calmo	29 4	19 6
Urbino	sereno	—	25 3	19 2
Macerata	sereno	—	27 3	19 4
Ascoli Piceno	sereno	-	28 0	19 0
Perugia	sereno	—	28 1	19 4
Camerino	sereno	—	24 9	16 8
Lucca	$^1/_4$ coperto	—	31 4	19 1
Pisa	sereno	—	31 4	17 2
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	30 0	20 0
Firenze	sereno	—	31 7	18 2
Arezzo	sereno	—	31 0	18 0
Siena	sereno	—	29 3	21 4
Grosseto	sereno	—	32 5	20 2
Roma	sereno	—	30 9	21 1
Teramo	sereno	—	29 5	17 5
Chieti	sereno	—	26 4	18 8
Aquila	sereno	—	26 0	14 1
Agnone	sereno	—	24 3	15 1
Foggia	sereno	—	29 0	21 0
Bari	sereno	legg. mosso	26 5	21 5
Lecce	sereno	—	28 3	21 7
Caserta	sereno	—	31 8	20 0
Napoli	$^1/_4$ coperto	calmo	28 2	22 6
Benevento	sereno	—	30 8	19 9
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	25 7	16 9
Potenza	sereno	—	24 0	16 3
Cosenza	sereno	—	30 8	19 8
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	25 0	14 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 0	22 0
Trapani	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	25 6	22 8
Palermo	sereno	calmo	30 8	18 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	22 5
Caltanissetta	sereno	—	27 3	20 0
Messina	sereno	calmo	29 4	23 4
Catania	sereno	calmo	29 6	21 3
Siracusa	sereno	legg. mosso	28 9	22 0
Cagliari	sereno	calmo	32 5	18 0
Sassari	sereno	—	28 6	19 8

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*